

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R e 14 marzo 2014, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 1162 del 9 marzo 2015

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

Art. 1.

(Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R)

1. Il regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R (Revisione del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), è sostituita dalla seguente:

“c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 10/R/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) domestico: l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;”.

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 10/R/2003 la parola: "mille" è sostituita dalla seguente: "cinquemila".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 10/R/2003)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

"f) autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;"

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

"g) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;"

3. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 sono inserite le seguenti:

"p bis) potenza nominale media annua, espressa in chiloWatt: $P = 9,81 \times H \times Q$, dove H è il salto nominale medio (espresso in metri) e Q è la portata media di prelievo (espressa in metri cubi al secondo); con il termine "salto nominale medio" si intende la differenza fra il carico totale a monte e a valle del meccanismo motore; nel caso di impianti ad uso energetico il cui esercizio è autorizzato con riferimento ad un periodo di tempo limitato, la potenza nominale media annua è quantificata sulla base della portata media annua derivabile;

p ter) presunzione di incompatibilità per prossimità: la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l'autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche;"

4. Dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:

"q bis) tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, come definita all'allegato A;"

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 5 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 5 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Uso domestico delle acque sotterranee)

1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.

2. Per finalità conoscitive e di controllo, l'amministrazione comunale comunica alla provincia il foglio e il numero di particella catastale su cui è ubicato il pozzo e la sua profondità.

3. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l'uso potabile è assentito dall'amministrazione comunale solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente.

4. L'uso delle acque di falde profonde è consentito solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso l'amministrazione comunale trasmette alla provincia, oltre a quanto previsto al comma 2, le stratigrafie e lo schema di completamento del pozzo.”.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 8 del r.r. 10/R/2003)

1. All'articolo 8 del r.r. 10/R/2003 le parole: “Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive,” sono soppresse.

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 9 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 9 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Improcedibilità della domanda)

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti a pena di improcedibilità nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 11 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 9, l'ufficio provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposita ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché negli albi pretori telematici dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'ordinanza è sempre trasmessa, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

- a) alla Regione, nel caso di grandi derivazioni;
- b) all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- c) all'autorità idraulica competente, ove necessario;
- d) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- e) all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- f) al Comando militare territorialmente interessato;
- g) all'ente parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;
- h) all'autorità d'ambito e all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano;
- i) all'autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta, ove la derivazione richiesta preveda la realizzazione di tali opere o comunque interferenze con essi;
- l) ai comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione, nonché agli ulteriori comuni rivieraschi degli impianti di produzione di energia;
- m) all'autorità mineraria, nel caso di captazioni da acque sotterranee.”.

3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“b) i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;”.

4. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:

“e) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 14 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 5 dell'articolo 14 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5. Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.”.

Art. 11.

(Inserimento della sezione I bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo la sezione I del capo I del titolo II del r.r. 10/R/2003, è inserita la seguente:

“Sezione I bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque

Art. 15 bis. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica)

1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003, con le modalità di cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.

2. Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:

a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;

b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate.

3. Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità competente ne verifica la completezza formale e comunica al richiedente l'avvio del procedimento

per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, provvedendo a trasmettere la domanda a tutti i soggetti interessati ovvero comunica l'improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

5. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, l'autorità procedente convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990.

6. Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 e l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 sono adottati contestualmente entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 15 ter. (Presunzione di incompatibilità per prossimità)

1. Qualora la domanda di derivazione ad uso energetico risulti in una delle condizioni di presunzione di incompatibilità per prossimità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p ter) in relazione ad una utenza a scopo energetico già assentita, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca una specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.

2. Qualora la presunzione di incompatibilità per prossimità della domanda sia riferita ad una derivazione a scopo energetico in corso di istruttoria alla data di presentazione dell'istanza, detta presunzione può essere superata ove il proponente produca la documentazione di cui al comma 1 in rapporto agli effetti previsti della derivazione ancora in corso di istruttoria.

3. Esaminata la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dei commi 1 e 2, qualora l'autorità competente ritenga che la domanda di derivazione sia incompatibile con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico interessato, pronuncia il diniego della concessione e dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano alle domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale, nonché alle domande soggette alle procedure semplificate di cui all'articolo 34.”.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 17 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 10/R/2003 le parole: “, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 10,” sono soppresse.

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:

a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;

b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

- c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua;
 - d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
 - e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
 - f) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
 - g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
 - h) tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;
 - i) riutilizzo di opere e traverse esistenti;
 - l) capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;
 - m) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza all'attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.”.
2. Al secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 18 la parola: “qualora” è sostituita dalle seguenti: “nella misura in cui”.
3. Il comma 4 dell'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
 “4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
 - b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
 - c) proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
 - d) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
 - e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;
 - f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;
 - g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;
 - h) priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.”.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 20 del r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
 “2 bis. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.”.
2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente:
 “c) la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;”.
3. Alla lettera g) del comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;”.
4. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:
 “g bis) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;”.
5. La lettera l) del comma 5 dell'articolo 20 del r.r. 10/R/2003, è sostituita dalla seguente:
 “l) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;”.

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 21 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 le parole: "a sue spese" sono sostituite dalle seguenti: "a spese del concessionario".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chiloWatt, l'autorità concedente dispone la verifica d'ufficio della portata media di concessione ove riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate misurate nei quindici anni precedenti, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo.

1 ter. Nelle more dell'acquisizione della serie quindicennale delle portate derivate, la verifica d'ufficio della portata media di concessione è disposta sulla base dell'energia prodotta.

1 quater. Le modalità di attuazione dei disposti di cui ai commi 1 bis e 1 ter e dell'eventuale conseguente modifica della potenza nominale media annua sono stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale."

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 22 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

"1 bis. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;

g) agli eventuali sovracani da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;

h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18;

i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale."

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 23 del r.r. 10/R/2003)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: "a) agli adempimenti di registrazione fiscale presso il competente ufficio finanziario;"
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole: " , previa consegna di copia della ricevuta di avvenuto pagamento del canone," sono soppresse.
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 è sostituita dalla seguente: "d) alla trasmissione per via telematica del provvedimento alla Regione per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;"
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 del r.r. 10/R/2003 le parole: "all'aggiornamento" sono sostituite dalle seguenti: "al contestuale aggiornamento".

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 24 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 del r.r. 10/R/2003 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e piscicolo".

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 25 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole: "del registro italiano dighe (RID)" sono sostituite dalle seguenti: "dei competenti organi statali".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 è aggiunto il seguente: "6 bis. Al solo fine di consentire la verifica della funzionalità dell'impianto o di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, al concessionario è consentito l'esercizio della derivazione per un tempo massimo di trenta giorni, previa comunicazione all'ufficio della data di inizio delle attività di verifica. Su motivata richiesta del concessionario e previo consenso dell'ufficio, il periodo di prova può essere prolungato di un ulteriore lasso di tempo."
3. Al comma 7 dell'articolo 25 del r.r. 10/R/2003 le parole: "dal comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 6 e 6 bis".

Art. 20.

(Sostituzione dell'articolo 26 del r.r. 10/R/2003)

1. L'articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 26. (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)
1. Nel caso in cui le domande di derivazione di acqua pubblica ovvero i progetti delle opere di presa e accessorie siano soggetti alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura. Qualora il proponente non presenti all'autorità competente in materia di VIA la domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 10 della l.r. 40/1998, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di derivazione di acqua pubblica, quest'ultima è rigettata.
2. Nel caso in cui all'esito della fase di verifica della procedura di VIA di cui al comma 1 il progetto sia assoggettato alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, il proponente presenta la relativa domanda, corredata della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della verifica, prorogabile a seguito di motivata richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione di derivazione è rigettata.

3. I titolari delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA presentano la domanda, corredata della documentazione di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
4. Le derivazioni di acqua pubblica e i progetti delle opere di presa e accessorie soggette alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 sono sottoposti all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'articolo 13 della l.r. 40/1998.
5. Nei casi di cui al comma 4, la procedura di VIA è sospesa per consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 12 relativi alla concorrenza.
6. L'istruttoria integrata della fase di valutazione della procedura di VIA valuta contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti in concorrenza, sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra quelle ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'articolo 18.
7. L'esame contestuale dei progetti concorrenti di cui al comma 6 è esteso anche a quelli non soggetti alla fase di valutazione, ai quali non è richiesta la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.
8. Nel caso in cui vengano ammessi in concorrenza con una istanza non sottoposta alla fase di valutazione della procedura di VIA uno o più progetti soggetti alle procedure di VIA, il procedimento è sospeso per consentire l'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 12 della l.r. 40/1998.
9. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui alla l.r. 40/1998 valuti compatibile dal punto di vista ambientale la derivazione richiesta ovvero quella concorrente preferita, l'autorità concedente consegna nella riunione conclusiva della conferenza, convocata in sede decisoria, il testo definitivo del disciplinare di concessione, concorrendo in quella sede alla definizione dei tempi e delle modalità per gli adempimenti di sottoscrizione e registrazione del disciplinare stesso, che potranno essere assolti successivamente al rilascio del provvedimento di concessione e del contestuale giudizio di compatibilità ambientale positivo. Per le derivazioni mediante pozzo, in luogo del disciplinare di concessione, l'autorità concedente consegna l'autorizzazione alla ricerca.”.

Art. 21.

(Inserimento dell'articolo 26 bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo l'articolo 26 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
“Art. 26 bis. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale)
 1. Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 40/1998, per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 1, 2 e 3.
 2. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di verifica di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, la domanda sia stata esclusa dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, il procedimento è istruito ai sensi dell'articolo 15 bis.
 3. Alle domande di concessione di derivazione ad uso energetico, soggette alla fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 commi 4 e seguenti.
 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che è presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.

5. Al fine del corretto rilascio del preventivo di connessione di cui al comma 4, i proponenti delle domande di concessione di derivazione in concorrenza riguardanti l'uso energetico per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 indicano espressamente al gestore della rete elettrica tale condizione secondo le modalità di cui all'Allegato A.
6. L'autorità concedente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.
7. In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18. Al proponente della domanda prescelta è assegnato un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua o alla domanda di valutazione di compatibilità ambientale.
8. Qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione di cui al comma 7 nel termine prescritto, l'autorità concedente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.
9. Verificata la completezza formale della documentazione, l'autorità competente riprende il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale con riferimento agli aspetti relativi alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.
10. Il provvedimento finale di cui all'articolo 22 è adottato contestualmente al provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 della l.r. 40/1998. In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio contestuale dei due provvedimenti di cui al presente comma, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio della concessione di derivazione oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.”.

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 27 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria dovrà in ogni caso prevedere la visita locale di istruttoria a tutela degli interessi dei terzi. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centocinquanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.”.

5. Al comma 7 dell'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 le parole: “non si esprima in merito” sono sostituite dalle seguenti: “non abbia formulato rilievi in merito”.

Art. 23.

(Inserimento dell'articolo 27 bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo l'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis. (Sostituzione di pozzi)

1. Il concessionario può, previa comunicazione all'ufficio, sostituire pozzi regolarmente concessi non più utilizzabili per cause tecniche e non ripristinabili oppure non conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), a condizione che le nuove opere abbiano la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali o inferiori a quelli già concessi, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2 e siano realizzati nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, che dovranno essere chiusi nei modi previsti all'articolo 33, comma 3.

2. Nel caso in cui il ricondizionamento di un pozzo non conforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996 determini una riduzione della portata massima prelevabile, al concessionario è consentito realizzare un pozzo integrativo, secondo la procedura di cui al presente articolo e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili.

3. La comunicazione di cui al comma 1 indica:

- a) i dati anagrafici del concessionario;
- b) la dichiarazione da parte di un professionista abilitato di non utilizzabilità del pozzo esistente e le motivazioni della richiesta di sostituzione;
- c) la data presunta di avvio dei lavori per l'apertura del nuovo pozzo;
- d) la data di inizio dei lavori di chiusura del pozzo ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e delle relative linee guida regionali;
- e) l'esatta ubicazione del vecchio e del nuovo pozzo sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale;
- f) il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- g) il diametro e la profondità del pozzo, la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica;
- h) l'attestazione da parte di un professionista abilitato che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2.

4. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che l'ufficio abbia comunicato parere contrario o richiesto specifici adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'interessato trasmette all'ufficio la relazione finale di corretta esecuzione delle opere, corredata dalla dichiarazione da parte di un professionista abilitato di conformità delle opere a quanto dichiarato nella comunicazione di cui al comma 1, dallo schema di completamento del pozzo e dalla stratigrafia, ai fini dell'adozione delle conseguenti modifiche al provvedimento di concessione.

6. Nei casi di accertata urgenza, l'autorità concedente può permettere in via provvisoria che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1, purché gli utenti si obblighino formalmente, con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni definitivamente stabilite dall'autorità concedente con il provvedimento di cui al comma 5, compresa l'eventuale demolizione delle opere costruite e il ripristino dello stato dei luoghi.”.

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 28 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 dopo la parola: "risulti" sono inserite le seguenti: "in tutto o in parte".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua."
3. Il comma 5 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni."
4. Al comma 6 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole: "per le utenze" sono sostituite dalle seguenti: "di utenze".
5. Al primo paragrafo del comma 7 dell'articolo 28 del r.r. 10/R/2003 le parole: "e di energia" sono soppresse.

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 29 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente, sentita la struttura regionale competente in caso di utilizzo di infrastrutture irrigue consortili."

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 30 del r.r. 10/R/2003)

1. Al comma 7 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: "sull'albo pretorio" è inserita la seguente: "telematico".
2. Il comma 10 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"10. Effettuate le necessarie verifiche, l'ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante."
3. Il comma 12 dell'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
"12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanon, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo."

Art. 27.

(Inserimento dell'articolo 30 bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo l'articolo 30 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:
"Art. 30 bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo)
1. Le concessioni a uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo sono rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, come identificata dal Piano di tutela delle acque, secondo le modalità stabilite dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale."

2. Ai fini del comma 1 l'autorità concedente, sulla base della documentazione prevista dalle linee guida regionali, definisce nell'ambito di un unico procedimento l'effettiva idroesigenza, anche in relazione all'efficienza delle infrastrutture di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.
3. Qualora il concessionario non fornisca la documentazione prevista, l'autorità concedente provvede d'ufficio ad assegnare i titoli di prelievo, in funzione del fabbisogno colturale medio e dell'efficienza delle reti irrigue dell'areale su cui insiste la derivazione.
4. L'autorità concedente, contestualmente al rinnovo delle derivazioni irrigue di cui al comma 1, può procedere alla revisione dei titoli di concessione non scaduti delle altre derivazioni irrigue il cui prelievo ha un significativo impatto sulla naturale disponibilità di risorsa idrica ed in presenza di dotazioni anomale.
5. Alle concessioni insistenti sulla medesima area idrografica, rinnovate o revisionate ai sensi del presente articolo, è assegnata la medesima data di scadenza.
6. L'autorità concedente, all'atto del rinnovo o della revisione delle concessioni, può disporre l'unificazione dei punti di prelievo ove tale azione sia funzionale alla razionale gestione delle risorse idriche e sia prevista dalla programmazione di settore.”.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 31 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:
 - a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
 - b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
 - c) le ragioni del subingresso;
 - d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.”.
2. Il comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.”.
3. Il comma 4 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.”.
4. Il comma 5 dell'articolo 31 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:
“5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.”.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 32 del r.r. 10/R/2003)

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 dopo le parole: “in merito” sono aggiunte le seguenti: “alla consistenza e”.
2. Il comma 5 dell'articolo 32 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”.

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 33 del r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è inserito il seguente:

“2 bis. Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 33 del r.r. 10/R/2003 è aggiunto, infine, il seguente paragrafo: “La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.”.

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata massima non superiore a complessivi cento litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;

b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a cinquanta chiloWatt;

c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a duecentocinquanta chiloWatt nel caso:

1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale, aventi le medesime condizioni anche temporali di esercizio della concessione principale e che restituiscono le acque nello stesso corpo idrico artificiale dal quale sono state prelevate;

2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;

d) gli utilizzi energetici, effettuati dal titolare della concessione, della frazione di deflusso minimo vitale eccedente le esigenze di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, ove prevista, e che non implicino la sottensione di un tratto dell'alveo naturale;

e) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo e con reimmissione delle acque nella stessa falda dalla quale sono state prelevate.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a) e b) sono ridotte alla metà.

1 ter. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.”.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:

“c bis) all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;”.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è inserita la seguente:

“e bis) all'autorità mineraria nel caso di prelievi di cui al comma 1, lettera e).”.

5. Il comma 3 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“3. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, nell'ambito

della quale l'ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.”.

6. Il comma 4 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 20 e 22 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo di duecentodieci giorni dal ricevimento dell'istanza, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.”.

7. Al comma 7 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole: “Nel termine di cui al comma 4 ed in alternativa a quanto previsto al comma 5,” sono soppresse.

8. Al comma 10 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.

9. Al comma 11 dell'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 le parole: “commi 5 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “4 e 7”.

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 35 del r.r. 10/R/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del r.r. 10/R/2003 è sostituito dal seguente:

“2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.”.

Art. 33.

(Inserimento del titolo IV bis nel r.r. 10/R/2003)

1. Dopo il titolo IV del r.r. 10/R/2003, è inserito il seguente:

“Titolo IV bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque

Art. 36 bis. (Ambito di applicazione e autorità competente)

1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

Art. 36 ter. (Procedimento)

1. L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione precedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

7. L'autorità precedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 36 quater. (Domanda di autorizzazione per uso energetico)

1. Qualora la domanda di cui all'articolo 36 bis riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

2. In tal caso i termini di cui all'articolo 36 ter, commi 1 e 2 sono ridotti a quindici giorni.”.

Art. 34.

(Sostituzione degli allegati del r.r. 10/R/2003)

1. Gli Allegati A, B, D ed E del r.r. 10/R/2003, sono sostituiti dagli Allegati A, B, D ed E al presente regolamento.

Art. 35.

(Norme transitorie)

1. L'articolo 15 ter del regolamento regionale 10/R/2003, come inserito dal presente regolamento, non si applica alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le domande presentate ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del r.r. 1/R/2014.

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni del r.r. 10/R/2003:

- a) l'articolo 10;
- b) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 11;
- c) l'articolo 15;
- d) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 18;
- e) la lettera r) del comma 5 dell'articolo 20;
- f) il comma 2 dell'articolo 23;
- g) il comma 1 dell'articolo 25;
- h) il comma 8 dell'articolo 27;
- i) il comma 13 dell'articolo 30;

- l) il comma 7 dell'articolo 32;
- m) i commi 5 e 6 dell'articolo 34;
- 2. Il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica) è abrogato.

Art. 37.

(Dichiarazione di urgenza)

- 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 9 marzo 2015

Sergio Chiamparino

Allegato A

Contenuti e modalità di presentazione della domanda di concessione, licenza, variante e rinnovo e allegati tecnici

(art. 8)

PARTE I. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 2

- Sezione I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE 2
- Sezione II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE 2
- Sezione III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE 2
- Sezione IV. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO 3
- Sezione V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 3

PARTE II. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI 4

- Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 4
- Sezione II. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ 13
- Sezione III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE 14
- Sezione IV. RINNOVO 14

PARTE III. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI 15

- Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 15
- Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 19

PARTE IV. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE 21

- Sezione I. NUOVA CONCESSIONE 21
- Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE 23
- Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 23

PARTE V. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA 24

- Sezione I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE 24
- Sezione II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE 25
- Sezione III – PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO CON PORTATA MASSIMA FINO A 20 L/S. 26
- Sezione IV - NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE 27
- Sezione V. VARIANTE ALLA CONCESSIONE 27
- Sezione VI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE 27

PARTE I. CONTENUTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sezione I. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

- 1) i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica; in caso di persona giuridica l'istanza deve inoltre specificare la sede legale e l'eventuale unità locale cui è attribuita la gestione della derivazione;
- 2) il domicilio legale eletto dal richiedente ai fini della domanda, se diverso dalla residenza;
- 3) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende derivare ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua, dedotto dalla Carta Tecnica Regionale;
- 4) l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- 5) la portata massima istantanea e media annua di acqua da derivare, espressa in litri al secondo, e il corrispondente volume massimo annuo espresso in metri cubi, ad esclusione dell'uso energetico, ed il modo di prelievo dell'acqua;
- 6) le eventuali capacità di accumulo che si intendono realizzare;
- 7) la portata minima da rilasciare a valle della presa da acque superficiali e le sue eventuali modulazioni temporali;
- 8) l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare il prelievo dell'acqua e le relative regole operative specificando i valori massimi riferiti a ciascun periodo nel caso di portate massime differenziate durante l'anno;
- 9) gli usi cui si intende destinare l'acqua prelevata, nonché le portate massime istantanee e medie annue ed i volumi massimi annui destinati a ciascun utilizzo.

In relazione allo specifico uso richiesto andranno inoltre indicati:

- 1) per l'uso potabile: il numero massimo degli abitanti equivalenti serviti;
- 2) per l'uso agricolo: la superficie irrigabile e quella massima irrigata espresse in ettari nonché il riparto colturale ed il metodo irriguo utilizzato;
- 3) per l'uso energetico: il salto o i salti legali, le portate medie di pertinenza di ciascuno di essi e relative potenze nominali medie annue espresse in chilowatt, il numero e tipo di turbine comprese quelle di riserva e la relativa potenza installata con riferimento a ciascuna di esse, oltre alla complessiva potenza installata ed alla stima della producibilità media annua stimata espressa in gigawattora;
- 4) per l'uso piscicolo: il numero di vasche ed il corrispondente volume massimo;
- 5) per l'uso di produzione di beni e servizi: lo specifico uso dell'acqua e evidenziando le eventuali tecnologie impiegate per il ricircolo e riuso della risorsa;
- 6) per l'uso di riqualificazione dell'energia: la portata istantanea massima di pompaggio, il dislivello espresso in metri pari alla differenza tra la quota di massima regolazione dell'invaso superiore e la quota di minima regolazione di quello inferiore, nonché la potenza nominale media riferita al pompaggio;
- 7) per l'uso di lavaggio inerti: le tecniche utilizzate;
- 8) per l'uso zootecnico: il tipo di allevamento e il numero massimo di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita.

Per gli usi civili e domestico andrà evidenziato l'utilizzo effettivo dell'acqua.

Sezione II. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI VARIANTE ALLA CONCESSIONE

La domanda di variante deve contenere a pena di improcedibilità:

- 1) i dati anagrafici del richiedente;
- 2) gli estremi completi della concessione di cui si richiede la variante;
- 3) la descrizione sintetica della variante richiesta.

Sezione III. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La domanda di rinnovo deve contenere a pena di improcedibilità:

- 1) i dati anagrafici del richiedente;
- 2) gli estremi della concessione di cui si richiede il rinnovo .

Nel caso in cui sia richiesto il rinnovo parziale devono inoltre essere esplicitati:

- 1) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende continuare a derivare ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua, nonché i codici univoci delle relative prese;
- 2) l'indicazione del Comune e della Località in cui sono ubicate le opere di presa e quelle di eventuale restituzione o scarico;
- 3) gli usi dell'acqua di cui si chiede il rinnovo, ivi comprese le eventuali utilizzazioni per produzione di energia mediante impianti collocati sulla rete dei canali di cui il concessionario è altresì titolare.

Sezione IV. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI LICENZA DI ATTINGIMENTO E RELATIVO RINNOVO

La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:

- 1) i dati anagrafici del richiedente completi di codice fiscale e partita IVA, eventualmente integrati con numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
- 2) il tipo e il nome del corpo o dei corpi idrici dai quali si intende attingere ed eventualmente restituire o scaricare l'acqua;
- 3) l'indicazione del comune e della località in cui sarà effettuato l'attingimento e di eventuale restituzione o scarico;
- 4) la portata massima istantanea e media annua di acqua da attingere e il corrispondente volume massimo annuo;
- 5) l'intervallo di tempo in cui si chiede di esercitare l'attingimento dell'acqua;
- 6) l'uso cui si intende destinare l'acqua.

La domanda è corredata da una relazione tecnica che illustri il fabbisogno idrico, da un estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 riportante la localizzazione dell'attingimento e dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.

Sezione V. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, completa dei prescritti allegati, è presentata esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Nelle more dell'adozione della suddetta deliberazione della Giunta regionale, la domanda, in regola con le norme sull'imposta di bollo, è presentata in unico originale e sottoscritta dall'istante con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Degli elaborati tecnici a corredo della domanda, descritti nelle successive parti del presente allegato, deve essere prodotta una copia in formato cartaceo e una su supporto informatico.

Il soggetto che presenta l'istanza è tenuto ad allegare alla medesima il relativo progetto su supporto cartaceo firmato da un professionista abilitato compilato secondo le modalità stabilite dal regolamento, nonché in formato digitale.

PARTE II. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SUPERFICIALI

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto di derivazione deve essere redatto tenendo conto dello stato quanti- qualitativo dei corpi idrici direttamente o indirettamente interessati e degli obiettivi di qualità ambientale e di equilibrio del bilancio idrico. Esso deve contenere una accurata ricostruzione del regime idrologico effettivo del corpo idrico alimentatore, al netto dei prelievi legittimamente in atto, e del regime delle portate rilasciate in alveo a valle della presa per esigenze ambientali, fruizionali e di utilizzo legittimo della risorsa.

Alle domande di derivazione, con esclusione di quelle soggette alla procedura semplificata, devono essere allegati:

- A 1. la relazione tecnica
- A 2. la corografia
- A 3. la planimetria
- A 4. i profili longitudinali e trasversali
- A 5. i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
- A 6. il piano finanziario delle opere progettate
- A 7. il cronoprogramma dei lavori
- A 8. la scheda del catasto derivazioni idriche
- A 9. lo studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
- A 10. il piano di gestione e manutenzione delle opere, ove richiesto
- A 11. l'eventuale proposta di convenzione di couso
- A 12. il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, esplicitamente accettato dal proponente, nel caso di istanze di concessione ad uso energetico soggette alle procedure di VIA di cui all'art. 26 bis del regolamento.
- A 13. la documentazione attestante il versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Nella sezione II sono elencati i documenti che costituiscono requisito minimo di procedibilità ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento.

A 1. Relazione tecnica

La relazione tecnica dovrà dare in primo luogo ampia e logica motivazione del fabbisogno e delle scelte operate in sede di progettazione finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sull'ecosistema idrico, illustrare le eventuali interferenze con il regime delle portate, l'idraulica della corrente, la morfologia dell'alveo, gli acquiferi, la qualità dell'acqua, l'ittiofauna, la vegetazione e il paesaggio e le previste misure di mitigazione degli impatti tenendo conto anche del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici designati dal Piano di Gestione e del principio di "non deterioramento" di cui alla direttiva quadro acque 2000/60CE (conservazione degli habitat della regione fluviale).

Dovrà inoltre documentare la capacità finanziaria del proponente.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla identificazione e valutazione degli eventuali impatti cumulativi sul medesimo corpo idrico considerando anche le derivazioni concesse o richieste.

Essa dovrà affrontare i differenti aspetti tecnici e ambientali interessati dall'intervento in progetto di seguito indicati.

Fabbisogno Idrico

Per le derivazioni ad uso potabile a servizio di reti acquedottistiche deve essere illustrata e giustificata l'effettiva necessità quantitativa dell'intera infrastruttura sulla base della popolazione servita e documentata la coerenza con la pianificazione di settore nella scelta delle fonti di approvvigionamento integrative o sostitutive tenendo conto delle risorse idriche già

utilizzate.

Per le derivazioni ad uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno netto delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai metodi irrigui impiegati nonché il corrispondente fabbisogno lordo quantificato in coerenza con la metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Per le derivazioni ad uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità e modalità di impiego dell'acqua documentando l'utilizzo delle tecnologie che si intendono adottare per massimizzare il risparmio idrico.

Per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento e il numero massimo di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita .

Anche per tutti gli altri usi, energetico escluso, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti.

L'eventuale richiesta di utilizzo di acque qualificate o comunque riservate al consumo umano per un uso diverso da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 18 comma 3 del presente regolamento, deve essere corredata da una relazione che dimostri l'inesistenza di soluzioni alternative, tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Idrologia

La relazione deve dimostrare come la derivazione richiesta si inserisca in un sistema di razionale utilizzazione del corso d'acqua e del relativo bacino imbrifero, in ottemperanza alle priorità degli usi e nel rispetto delle esigenze di conservazione della funzionalità degli ecosistemi fluviali.

Lo studio delle caratteristiche idrologiche del bacino da utilizzare dovrà fornire una ricostruzione accurata del regime delle portate nella sezione di presa (Q media annua, Q medie mensili e curva di durata delle portate) riferite all'anno medio e all'anno idrologico scarso, al netto dei prelievi legittimamente in atto a monte. Con il termine di anno idrologico scarso si intende quello caratterizzato da portate con frequenza di superamento dell'80%.

In assenza di serie storiche di misure idrometriche di estensione trentennale che consentano di caratterizzare il regime idrologico nella sezione di prelievo, lo stesso potrà essere dedotto attraverso i metodi dell'idrologia classica, ovvero attraverso la trasformazione in deflussi del regime delle precipitazioni utilizzando supporti modellistici dei quali dovrà essere fornito un adeguato riscontro in merito alle calibrazioni effettuate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella ricostruzione dei regimi di magra che dovranno essere caratterizzati anche in termini di frequenza e persistenza delle portate minime.

I risultati della relazione idrologica devono essere sintetizzati in curve di durata delle portate disponibili, di quelle utilizzabili e rilasciate in alveo, riferite all'anno idrologico medio e scarso.

Nel caso di realizzazione di dighe, la relazione deve fornire il piano di gestione dei volumi invasati e una descrizione della natura e qualità del trasporto solido in sospensione al fine di valutare l'apporto complessivo di sedimenti.

Determinazione del minimo deflusso vitale

Il proponente deve quantificare la portata minima che dovrà essere lasciata fluire in alveo a valle dell'opera di presa in coerenza con le vigenti disposizioni normative comprese eventuali modulazioni temporali.

Quadro degli utilizzi esistenti

Il progetto deve evidenziare eventuali interazioni con le derivazioni legittimamente in essere ubicate nel tratto di corso d'acqua interessato dal nuovo prelievo.

Descrizione delle opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento

La relazione deve contenere la giustificazione delle soluzioni adottate in relazione alle problematiche di carattere generale poste dalla progettazione, dimostrando la possibilità costruttiva delle opere stesse, sia per la natura dei terreni, sia per l'accessibilità dei luoghi.

A questo scopo deve essere fornita una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere, ottenuta per mezzo di una raccolta di dati e notizie dedotti dalla letteratura ovvero ricavati da indagini eseguite precedentemente nella medesima area, ai sensi della normativa vigente riguardante le Norme tecniche delle costruzioni.

Devono essere descritti gli strumenti di limitazione e misurazione delle portate derivabili che si intendono installare, nonché le soluzioni previste per garantire il rilascio del deflusso minimo vitale nel corso d'acqua a valle della captazione in ogni condizione idrologica e il transito dell'ittiofauna attraverso apposite scale di risalita, illustrando i dispositivi che saranno impiegati e le modalità operative del rilascio.

Devono essere debitamente illustrate le variazioni del profilo della corrente prodotte dall'inserimento di manufatti in alveo, sia in condizioni di portata media che di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Nella relazione devono essere forniti i calcoli di dimensionamento idraulico delle principali opere: canali, condotte di adduzione e di restituzione/scarico delle acque usate nonché dei dispositivi di limitazione e modulazione delle portate da prelevare e delle portate da rilasciare in alveo.

Per le derivazioni ad uso idroelettrico deve essere allegato il calcolo della potenza nominale media annua sulla base delle portate massime e medie derivabili e del salto teorico e fornita una stima della produzione di energia nell'anno medio espressa in gigawattora . Deve inoltre essere specificata la potenza installata, il tipo e numero di turbine e la relativa efficienza e documentata la possibilità e le modalità di allacciamento alla rete elettrica, indicando la tipologia di opera da realizzare: linea aerea o interrata. Negli elaborati grafici di cui ai punti successivi dovrà essere rappresentato il relativo tracciato, le eventuali opere da realizzare in relazione ad interferenze con corpi idrici e infrastrutture interessate, nonché il punto di consegna dell'energia alla rete elettrica.

Nella relazione devono altresì essere esposte le considerazioni e notizie che valgano a mettere in maggiore evidenza l'utilità ed i vantaggi del progetto presentato in confronto con altre possibili soluzioni, nonché i risultati dell'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore ad 1 MW

Il proponente deve tenere conto della destinazione urbanistica delle aree sulle quali si prevede di realizzare le opere, nonché l'elencazione di tutti i vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento in progetto e le possibili interferenze con infrastrutture pubbliche e private.

Nella relazione devono essere infine descritte le modalità e i costi del ripristino dello stato dei luoghi al termine della derivazione. Il ripristino per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.

A 2. Corografia

La corografia deve permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti, deve comprendere il corso d'acqua dal quale si intende derivare, il bacino o i bacini scolanti da utilizzare per la raccolta delle acque, le aree da attraversare con le opere progettate e l'ubicazione delle medesime.

La corografia dovrà essere eseguita in scala idonea, in modo che l'elaborato possa comprendere le principali località direttamente od indirettamente interessate dalle opere.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare le eventuali interferenze con le infrastrutture esistenti nell'area nonché le eventuali fasce fluviali, aree protette ed ogni altro vincolo esistente sull'area in cui insisterà la progettata derivazione. La stessa deve consentire un'agevole identificazione delle infrastrutture in progetto e di quelle interferenti rappresentate sui profili longitudinali e trasversali e nei

disegni particolareggiati.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

Ove il progetto preveda la realizzazione di sbarramenti fissi in alveo diversi da semplici soglie di fondo andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) da cui si vuole derivare, nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto dalle opere in progetto nello stato di massima piena, nonché il profilo della corrente relativo agli stati di magra, ordinario e di massima piena. Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi e inamovibili, le opere che si progetta di costruire.

In corrispondenza delle sezioni in cui si intendono realizzare le opere di presa e di eventuale restituzione dell'acqua dovrà essere rappresentata, in scala compresa da 1:200 a 1:1.000 per le lunghezze e di 1:200 per le altezze, la sezione trasversale del corso d'acqua di cui saranno evidenziati oltre alle opere in progetto: il fondo, le sponde e le aree adiacenti nonché le sezioni delle arginature, quando queste siano presenti.

Sulle medesime sezioni dovranno essere rappresentate, debitamente quotati, i livelli di magra, di acque ordinarie e di massima piena, nonché le opere progettate.

Devono inoltre, essere rappresentati i profili longitudinali dei canali o delle condotte principali documentando le variazioni altimetriche del terreno ed ogni altra accidentalità e/o interferenza lungo l'asse dei medesimi.

Le quote altimetriche dei profili devono essere riferite al livello del mare oppure ad un piano orizzontale di convenzione indicando i capisaldi di riferimento.

Le scale per la rappresentazione dei profili longitudinali debbono essere d'ordinario nel rapporto di 1:1.000 per le lunghezze e di 1:500 per le altezze, salvo casi speciali.

Le sezioni trasversali di canali o condotte, quotate e in numero idoneo ad illustrare le opere in progetto e il loro inserimento nell'ambiente, devono rappresentare le linee del terreno, del fondo del canale, delle sponde, del livello ordinario delle acque in caso di derivazione a portata costante e dei livelli massimo e minimo nel caso di portata variabile.

Nelle sezioni le ordinate saranno sempre riferite al medesimo piano quotato adottato per i profili longitudinali.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e della complessità dell'opera.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella rappresentazione delle parti che svolgono una funzione di regolazione idraulica, parti che dovranno essere debitamente quotate con riferimento a capisaldi fissi.

In particolare devono essere prodotti i disegni particolareggiati dei dispositivi previsti per il rilascio del DMV, per la limitazione delle portate in ingresso nella derivazione e per la scala di risalita della fauna ittica ove necessaria.

A 6. Piano finanziario delle opere progettate

Deve essere indicato il costo presuntivo dei lavori per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione sulla base di un computo metrico speditivo.

Il proponente deve dimostrare di disporre delle necessarie risorse finanziarie, allegando apposite attestazioni di credito da parte di banche e/o istituzioni equivalenti, ovvero dimostrare di disporre di idonei finanziamenti concessi dalla Pubblica Amministrazione.

A 7. Cronoprogramma dei lavori

Il crono programma dovrà contenere una sommaria descrizione delle principali attività necessarie per la realizzazione delle opere al servizio della derivazione e dei relativi tempi d'attuazione in relazione alle risorse che si prevede di impiegare e all'organizzazione del cantiere

A 8. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 9 Valutazione degli impatti sull'ecosistema fluviale prodotti dalla derivazione

Per le derivazioni che, sottoposte alla fase di verifica prevista dalla l.r. 40/1998, sono escluse dalla successiva fase di VIA, l'autorità concedente in sede di verifica può richiedere motivatamente tutti o parte degli elaborati di seguito elencati per la valutazione della compatibilità ambientale della derivazione sull'ecosistema fluviale nell'ambito del procedimento di concessione di derivazione.

Fatta eccezione per i prelievi soggetti alla procedura semplificata e le derivazioni che prevedono di utilizzare traverse esistenti e non comportano la sottensione di alveo naturale è richiesta una valutazione *ex ante* dei prevedibili impatti della derivazione sull'ecosistema fluviale potenzialmente impattato nel caso di derivazioni da corsi d'acqua naturali di portata massima di prelievo eccedente la portata media annua naturale dei medesimi calcolata alla sezione di presa che prevedano o meno la realizzazione di nuove traverse in alveo. Analoga valutazione è richiesta nel caso di installazione di centraline su canali che comportino un aumento della portata concessa e/o del periodo di prelievo dal corso d'acqua naturale o un incremento del tratto di corso d'acqua naturale sotteso.

Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della l.r. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della l.r. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

- * idrologia e idraulica della corrente
- * morfologia dell'alveo
- * acquiferi
- * qualità dell'acqua
- * componenti biotiche:
 - * macrobenthos
 - * ittiofauna
 - * vegetazione

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale, relativamente all'analisi di ogni componente ambientale va articolata secondo il seguente schema logico:

Fase A: analisi dello stato di fatto di ogni componente ambientale considerata in assenza dell'opera;

Fase B: descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che le azioni connesse alla realizzazione del progetto comportano su ogni componente ambientale considerata, tenendo in conto sia le fasi di cantiere, che lo stato di esercizio dell'opera;

Fase C: descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto su ogni componente ambientale considerata, specificando eventuali dispositivi di monitoraggio da attivare successivamente alla realizzazione dell'opera, volti a verificare ed eventualmente correggere le suddette misure .

La regione idrologica e il "corridoio fluviale" da considerare nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo sono intesi come l'ecosistema fluviale costituito dalla

porzione di reticolo idrografico naturale e dalle aree ad esso idraulicamente connesse sulle quali la derivazione può determinare potenziali impatti significativi. Tale ambito deve essere identificato in funzione delle caratteristiche ambientali ed impiantistiche.

Di seguito si riportano i requisiti minimi che vanno presi in esame per ognuna delle suddette componenti ambientali nell'ambito della valutazione della compatibilità ambientale del prelievo, relativamente alle fasi A e B. L'eventuale mancata conformità a tali requisiti minimi dovrà essere adeguatamente motivata.

Idrologia e idraulica della corrente

Fase A

Inquadramento, *ante operam*, del regime idrologico del corso d'acqua alimentatore in corrispondenza della sezione di prelievo da caratterizzare mediante la curva di durata delle portate e descrizione delle caratteristiche idrauliche della corrente (battente, contorno bagnato e velocità) in sezioni significative e idonee a rappresentare il tratto di corso d'acqua incluso nella regione fluviale influenzata dal prelievo.

Fase B

Sulla base dell'inquadramento di cui alla fase A e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua deve essere prodotta una valutazione dell'alterazione del regime dei deflussi in alveo e degli eventuali fenomeni di hydropeaking prodotti dall'inserimento della nuova derivazione, nonché una valutazione delle variazioni dell'idraulica della corrente (battente, contorno bagnato e velocità) nelle medesime sezioni in cui è stata fatta la caratterizzazione *ante operam*.

Morfologia dell'alveo

Fase A

Inquadramento geomorfologico del bacino sotteso, con particolare riferimento alle tendenze evolutive del corso d'acqua ed alla stabilità di sponde e versanti insistenti sul corso d'acqua e redazione della "Carta geomorfologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A2 ed A3) includendo l'intera regione fluviale interessata dalla derivazione. L'inquadramento dovrà fornire informazioni:

- sul materiale costituente il fondo alveo e le sponde
- sul trasporto solido prima della realizzazione della richiesta derivazione

Caratterizzazione dei mesohabitat fluviali presenti nel tratto sotteso della derivazione, con rilievo dei principali parametri idro-morfologici (tipologia di habitat, profondità, velocità della corrente, tipo di substrato)

Fase B

Sulla base dell'inquadramento di cui alla fase A, della tipologia di opere in progetto e delle modalità di esercizio deve essere prodotta una valutazione dell'alterazione a lungo termine del regime di trasporto solido e delle possibili conseguenti modificazioni della morfologia dell'alveo e della sua dinamica evolutiva.

Sarà inoltre valutato il cambiamento delle caratteristiche e dei parametri dei mesohabitat presenti al variare delle portate, secondo le modalità di esercizio per l'impianto in progetto.

Acquiferi

Fase A

Inquadramento idrogeologico relativo alla regione fluviale considerata, con localizzazione e caratterizzazione (uso, portate media e massima) di tutti i pozzi e le sorgenti esistenti nelle aree limitrofe al corso d'acqua, caratterizzando la stratigrafia locale e, possibilmente mediante misure dirette e/o metodi geofisici, l'andamento della superficie piezometrica, la soggiacenza

rispetto al piano di campagna, la direzione ed il verso di deflusso, il gradiente idraulico, le oscillazioni annue del livello di falda, la qualità delle acque sotterranee (falda superficiale e profonda), e definendo i rapporti di interdipendenza diretta tra corso d'acqua ed acquiferi.

Redazione della "Carta idrogeologica" (sulla medesima base utilizzata per la corografia o la planimetria - punti A2 ed A3) includendo l'intera regione fluviale influenzata dal prelievo ed evidenziando le informazioni di cui sopra.

Fase B

Sulla base della caratterizzazione della permeabilità del substrato di fondo alveo a valle dell'opera di presa, valutazione della possibile infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate - Valutazione dell'attitudine dell'alveo a mantenere le portate di deflusso minimo in condizioni compatibili, dal punto di vista della distribuzione del flusso, con gli obiettivi di habitat e di fruizione.

Valutazione della variazione dei livelli di falda a monte e valle dell'opera di presa in funzione delle previste variazioni del profilo della corrente relativo agli stati di magra ed ordinario, e quantificazione dell'estensione delle aree interessate da tale modifica e conseguente individuazione delle infrastrutture coinvolte (localizzazione su "Carta idrogeologica").

Valutazione della possibile alterazione della qualità chimico-fisica delle acque dovuta agli interscambi corso d'acqua/acquifero a monte ed a valle dell'opera di presa.

Qualità dell'acqua

Le valutazioni riguardanti la qualità chimica dell'acqua sono richieste in caso di progetti potenzialmente incidenti sulle caratteristiche chimico fisiche del corpo idrico e, in ogni caso, per le derivazioni che prevedono scarichi o che sottendono tratti in cui sono presenti scarichi.

Fase A

Individuazione e georeferenziazione degli scarichi e dei prelievi presenti nel tratto sotteso o comunque nella regione fluviale influenzata dal prelievo a valle del medesimo sulla base delle informazioni contenute nelle banche dati regionali del SIRI e di eventuali rilievi condotti sul campo.

Descrizione dei principali parametri fisico-chimici dell'acqua sulla base dei dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio regionali o provinciali presenti nel tratto di corso d'acqua oggetto di studio, eventualmente integrati con apposite campagne sul campo. Andranno effettuate considerazioni in relazione alle diverse portate caratteristiche del corpo idrico nel corso dell'anno (con particolare riferimento a quelle di magra ordinaria) prima della realizzazione delle opere di derivazione progettate.

Fase B

Valutazione delle possibili alterazioni dello stato di qualità chimica nel tratto sotteso o comunque nella regione fluviale influenzata dal prelievo a valle del medesimo. In caso di presenza di scarichi puntuali o di fonti di inquinamento diffuso simulazione delle nuove condizioni quanti-qualitative indotte dall'opera di presa in funzione dei rilasci previsti con particolare riferimento ai principali parametri chimico fisici nel tratto di interesse e valutazione delle eventuali esigenze di diluizione degli inquinanti veicolati nel corso d'acqua in funzione delle attività antropiche esistenti.

Componenti Biotiche

Macrobenthos

FASE A

Rilevazione delle comunità di macroinvertebrati acquatici secondo la metodologia prevista dal d.lgs. 152/2006 nel caso di derivazioni che sottendono un tratto di corso d'acqua di estensione significativa

FASE B

Valutazione dell'impatto sulle comunità di macroinvertebrati acquatici e della eventuale conseguente modifica della classe di qualità biologica attraverso una valutazione dei macroinvertebrati secondo i criteri del d.lgs. 152/2006 nel caso di derivazioni che sottendono un tratto di corso d'acqua di estensione significativa.

Ittiofauna

Fase A

L'approfondimento è sempre richiesto in presenza di derivazioni che prevedono la realizzazione o l'utilizzo di traverse esistenti.

Caratterizzazione della popolazione ittica rispetto ai mesohabitat fluviali presenti in un tratto rappresentativo del corpo idrico da monte della sezione di presa a valle di quella dell'eventuale restituzione e degli ambienti significativi presenti lungo il corridoio fluviale considerato con individuazione della presenza di ostacoli naturali o artificiali che impediscono il libero movimento della fauna ittica: eventuale integrazione dei dati ufficiali (ARPA, Regione, Provincia, etc.) esistenti mediante apposite campagne di monitoraggio con elettrostorditore (campionamento qualitativo) almeno in un tratto rappresentativo del corso d'acqua che comprenda la sezione di presa.

Descrizione della frequenza e della struttura della popolazione delle diverse specie campionate o desunte sulla base dei dati ufficiali con evidenziazione della presenza di specie significative, caratterizzanti la zona ittica e di specie di elevato pregio e valore naturalistico e dei principali periodi critici del normale ciclo biologico (riproduzione e prima fase del ciclo vitale, migrazioni, etc.). Individuazione, sulla base delle specie target individuate, delle portate ottimali per gli habitat relativamente alle popolazioni adulte e delle portate da considerarsi come limite al di sotto del quale la conseguente variazione create nei mesohabitat inizia a diventare critica e vincolante per una buona strutturazione della popolazione stessa.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti alla presenza dello sbarramento e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento con l'eventuale progettazione di idonee infrastrutture che consentano il passaggio della fauna ittica.

Fase B

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti sia alle fasi di cantiere sia ad opera funzionante a regime in funzione delle previste variazioni delle caratteristiche idrologiche (portata, tiranti idrici, idrodinamica fluviale) e di conseguenza delle variazioni dei mesohabitat, e di trasporto solido e qualità dell'acqua nei diversi periodi dell'anno in relazione ai principali periodi critici del normale ciclo biologico delle diverse specie campionate con particolare riferimento alle specie target individuate ed eventuale specificazione delle Curve di preferenza delle specie target individuate.

Valutazione dei prevedibili impatti sull'ittiofauna dovuti all'interruzione del corso d'acqua e delle esigenze delle singole specie connesse alla possibilità di risalita a monte dello sbarramento.

Vegetazione

Fase A

Inventario delle tipologie vegetali e di uso del suolo presenti nel corridoio fluviale (con rilievo della fisionomia, struttura ed ampiezza delle formazioni riparie)

Sulla base dei valori caratteristici della curva di durata delle portate ante-operam nel tratto di interesse andrà effettuata una valutazione dei livelli idrici corrispondenti da confrontare con i limiti di colonizzazione delle specie vegetali ripariali censite.

Fase B

Con riferimento alle aree di cantiere ed ai tracciati delle piste d'accesso e delle opere in

progetto quantificare l'estensione delle aree interessate e caratterizzare con il maggior grado di dettaglio le tipologie vegetazionali che saranno soggette ad impatto irreversibile per occupazione permanente o reversibile per occupazione temporanea, in termini di specie e superfici interessate (...), specificando le modalità di gestione e ripristino vegetazionale di suolo (terreno vegetale) e soprassuolo.

Sulla base dei valori caratteristici della curva di durata delle portate previste nel tratto di interesse post-operam, valutazione dei relativi livelli idrici da confrontarsi con quelli ante-operam per valutare le possibili influenze in termini di diminuzione dei tempi e delle frequenze di inondazione di porzioni più o meno ampie delle fasce ripariali, e dei conseguenti possibili spostamenti dei limiti di colonizzazione delle tipologie vegetali ripariali presenti.

A 10. Piano di gestione e manutenzione delle opere

Il piano di gestione e manutenzione delle opere, richiesto per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 1 MW, è il documento che prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione delle opere al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza atte a favorire il risparmio idrico. Il piano deve prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenza temporale o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione delle opere.

Il piano contiene le seguenti informazioni:

- * la collocazione delle parti menzionate;
- * la rappresentazione grafica;
- * la descrizione sintetica di tutte le attrezzature ed i sistemi previsti per la gestione e manutenzione dell'opera (ad es. sistemi di telecontrollo e sensori di monitoraggio, allacciamenti rete elettrica esterna, presenza di sistemi oleodinamici, gruppi elettrogeni, sgrigliatori e modalità di smaltimento del materiale sgrigliato, stoccaggio di sostanze potenzialmente inquinanti quali oli, vernici, lubrificanti, etc., modalità di gestione dell'interrimento dell'invaso e delle opere di presa)
- * il livello minimo delle prestazioni;
- * un programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale in momenti successivi della vita dell'opera;
- * un programma di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione previsti, al fine di fornire le informazioni per una maggiore efficienza dell'opera.

A 11. Convenzione di couso

Il proponente che intende avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, deve:

- * rappresentare tali opere sulla planimetria, indicare la proprietà delle stesse e il concessionario;
- * allegare l'eventuale convenzione sottoscritta tra gli utenti legittimi e il nuovo soggetto indicante le cautele per la coesistenza delle rispettive utilizzazioni ed il compenso da corrispondere agli utenti preesistenti ovvero, nel caso di mancato accordo, trasmettere una proposta.

A 12. Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, nel caso di istanze di concessione ad uso energetico soggette alle procedure di VIA di cui all'art. 26 bis del regolamento.

Al preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato dall'istante, deve essere allegata la documentazione tecnica che illustra le opere di connessione in progetto.

Il soggetto che presenta un'istanza di concessione di derivazione idrica ad uso energetico in concorrenza con una precedente domanda, nel richiedere il preventivo di allacciamento alla rete elettrica, indica al gestore della medesima gli elementi necessari all'identificazione dell'istanza principale (ad esempio: estremi del proponente, data dell'istanza, portate massime e medie derivabili, salto e potenza nominale media annua).

Nella comunicazione va evidenziato che di tutte le istanze in concorrenza soltanto una potrà ottenere la concessione e realizzare l'allacciamento alla rete elettrica.

A 13. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttorie previste in relazione alla tipologia di istanza

Sezione II. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

Nel prospetto che segue sono riportati gli elementi minimi necessari ai fini della procedibilità dell'istanza di nuova concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento:

- A 1. Relazione tecnica
 - Motivazione della richiesta e delle scelte progettuali con sintetica descrizione degli impatti e delle mitigazioni previste.
 - Relazione idrologica
 - Determinazione del fabbisogno idrico con specificazione della metodologia applicata; nel caso di impianti idroelettrici deve essere documentato il calcolo del salto teorico, della potenza nominale media, della producibilità media annua e illustrate le previste modalità di allacciamento alla rete elettrica
 - Descrizione delle principali opere in progetto e relativi calcoli idraulici di dimensionamento
 - Relazione di calcolo del DMV e specificazione del tipo di modulazione temporale, ove richiesta dal regolamento
 - Dimensionamento idraulico dei dispositivi di rilascio e di limitazione della portata derivabile
 - Calcolo dei profili di rigurgito della corrente in presenza di sbarramenti in alveo
 - Illustrazione delle modalità di misura di prelievi e rilasci
 - Illustrazione delle modalità di ripristino ambientale, ovvero delle misure di reinserimento e recupero ambientale nel caso di impianti idroelettrici
- A 2. Corografia
- A 3. Planimetria
 - Rappresentazione della localizzazione e del tracciato delle opere in progetto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000 e localizzazione sulla medesima dei misuratori di cui si prevede l'installazione
- A 4. Profili longitudinali e trasversali
- A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte
 - Piante e sezioni quotate con riferimento a caposaldi fissi e inamovibili, delle opere di presa, regolazione e limitazione della portata derivabile, dei dispositivi di rilascio, delle opere di adduzione e restituzione dell'acqua, nonché dei principali manufatti in progetto.
- A 6. Piano finanziario delle opere progettate
 - Quantificazione dei costi presunti e relativo piano di ammortamento dell'investimento, nonché attestazione della capacità finanziaria
- A 7. Cronoprogramma dei lavori
- A 8. Scheda del catasto derivazioni idriche
- A 9. Studio di compatibilità ambientale del prelievo, ove richiesto
 - Documentazione dovuta nei casi previsti dal regolamento. Nel caso di istanze in concorrenza detta documentazione deve essere prodotta nei termini stabiliti dall'Amministrazione
- A 10. Piano di gestione e manutenzione delle opere, ove richiesto
 - Documentazione dovuta nei casi previsti dal regolamento
- A 11. Eventuale proposta di convenzione di couso
 - Documentazione dovuta in caso di utilizzo di opere di derivazione preesistenti, di competenza di altro soggetto

A 12. Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, esplicitamente accettato dal proponente, ove richiesto.

Nel caso di domande in concorrenza di cui all'articolo 12 del regolamento, qualora il gestore di rete non abbia ancora provveduto al rilascio del preventivo per la connessione, alla domanda deve essere allegata, a pena di improcedibilità della stessa, copia della richiesta di preventivo.

A 13. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Sezione III. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata una relazione tecnica per quanto concerne le componenti che si intendono modificare rispetto alla concessione originaria.

Devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazione degli interventi proposti.

In caso di dismissione di opere deve altresì essere allegato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi.

Sezione IV. RINNOVO

Alle domande di rinnovo di una derivazione d'acqua deve essere allegata la seguente documentazione:

* relazione illustrativa che documenti il fabbisogno attuale nonché le modalità di esercizio della derivazione .

* piano di gestione e manutenzione delle opere in alveo e sulle sponde, ove richiesto.

L'Ufficio ove riscontri nella documentazione già agli atti carenze nella descrizione delle opere esistenti, richiede al concessionario di produrre lo stato di consistenza delle opere, costituito da:

- * relazione tecnica illustrativa;
- * corografia;
- * planimetria;
- * profili longitudinali e trasversali;
- * disegni particolareggiati.

PARTE III. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE TRAMITE POZZI

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione di acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo della falda con le massime garanzie a livello ambientale. Nel progetto di tale opera si deve altresì accertare che questa sia adeguata alle caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
- A 4. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A.1 Studio idrogeologico

Lo studio idrogeologico descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di campo-pozzi le distanze sono calcolate a partire dal perimetro del campo stesso. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio idrogeologico è schematizzato come previsto dai punti successivi.

Lineamenti geologici e geomorfologici

Vengono descritti i lineamenti geologici e geomorfologici della zona indagata, indicando i corpi idrici superficiali e precisamente laghi, fiumi, torrenti, rii, invasi e canali artificiali nonché, per quanto possibile, le eventuali interazioni con le acque captate.

La descrizione geologica e geomorfologia comprende:

- * la litologia superficiale e il relativo inquadramento geologico;
- * la morfologia della superficie topografica con l'indicazione degli eventuali limiti geomorfologici;
- * i processi geomorfici caratteristici e gli eventuali dissesti;
- * i fenomeni di erosione, deposito o esondazione dei corsi d'acqua ed i fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione;
- * la descrizione degli usi prevalenti del suolo e la tipologia delle aree urbanizzate.

Caratterizzazione idrogeologica

Lo studio della struttura idrogeologica deve permettere di individuare il comportamento idrodinamico dell'acquifero da captare e il rapporto di quest'ultimo con altri livelli produttivi più o meno separati idraulicamente da esso.

Allo scopo occorre:

- * individuare e caratterizzare la struttura e la geometria degli acquiferi captati e attraversati;
- * verificare eventuali interazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei nonché fra acquiferi superficiali e profondi;

* descrivere le modalità di alimentazione degli acquiferi e definire il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea.

La struttura idrogeologica studiata deve essere schematizzata tramite sezioni idrogeologiche costruite attraverso l'ausilio di dati litostratigrafici ricavati dalla raccolta, sistemazione e analisi critica dei dati esistenti (pubblicazioni scientifiche e letteratura bibliografica) ed eventualmente da indagini dirette e indirette.

Nel caso di richiesta di utilizzazione di acque di falde profonde per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, lo studio deve altresì evidenziare la non disponibilità di risorse idriche alternative o la loro disponibilità in quantità non sufficiente e perciò necessitante di integrazione. La carenza di acqua di falda freatica o l'eventuale incompatibilità qualitativa della stessa, in particolare, deve essere dimostrata attraverso un approfondito studio idrogeologico ed idrochimico.

Carte piezometriche e di soggiacenza

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dalla definizione della piezometria e della soggiacenza della falda freatica, quando la captazione intercetta quest'ultima, o della stessa falda freatica e del sistema delle falde profonde quando si captano acquiferi profondi.

Le carte piezometriche devono riportare le linee isopiezometriche riferite al livello del mare, le linee di flusso e gli eventuali limiti idrogeologici. Per ogni punto di misura, numerato e riferito ad un elenco inserito in relazione, dovranno essere indicati:

- * le coordinate U.T.M.;
- * le caratteristiche costruttive dei pozzi e/o piezometri utilizzati come punti di misura e l'acquifero cui si riferisce il dato rilevato;
- * la quota del piano campagna s.l.m.;
- * la soggiacenza della falda;
- * il livello piezometrico;
- * la data delle misure.

Qualora non fosse possibile effettuare le misure piezometriche degli acquiferi profondi deve esserne adeguatamente specificato il motivo.

Ubicazione dei centri di pericolo

Limitatamente ai prelievi per uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, nell'individuare il sito idoneo alla captazione deve essere accertata nel raggio di almeno duecento metri dal punto prescelto l'assenza di centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

L'eventuale presenza di centri di pericolo nel raggio di duecento metri può essere ammessa solo quando nella zona la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero da captare risulta, tramite approfonditi studi, bassa o molto bassa ed i centri di pericolo si trovano ai lati o a valle della direzione di flusso della falda e comunque all'esterno del probabile fronte di alimentazione del pozzo, valutato in funzione della portata massima estraibile.

Nell'area investigata dallo studio idrogeologico l'istante, in collaborazione con il Comune territorialmente interessato dalla captazione e dai Comuni eventualmente interessati dall'area di salvaguardia, effettua il censimento di tutte le attività, insediamenti e manufatti, in grado di costituire direttamente o indirettamente fattori certi o potenziali di degrado della qualità delle acque, con particolare riguardo ai centri di pericolo, alle strutture ed alle attività di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e alla normativa regionale attuativa.

A. 2 Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve garantire la massima funzionalità del pozzo valutando

correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento da un lato, e le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare dall'altro, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

L'opera di captazione dovrà filtrare un solo tipo di falda ai sensi dell'art. 2, comma 6 della l.r. 22/1996 che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde.

Il pozzo deve essere provvisto di:

- * tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) e di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo;
- * rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata;
- * misuratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti.

La parte superficiale dei pozzi che prelevano ad uso potabile acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse deve essere contenuta in un'apposita cabina in uso esclusivo, accessibile solo al personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra il suolo in relazione alle possibilità tecniche. Le dimensioni della cabina devono consentire l'agevole accesso e la libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione; la cabina deve essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura.

In tutti gli altri casi la testa del pozzo, qualora non sia previsto l'avanpozzo, deve essere comunque stagna e a perfetta tenuta ermetica.

Deve essere prevista la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Elaborati specifici a corredo del progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- * il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- * la mappa catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione del pozzo;
- * l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione del pozzo;
- * la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruito il pozzo (in metri s.l.m.) e le coordinate U.T.M.;
- * la profondità prevista del pozzo espressa in metri;
- * il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- * le modalità di allontanamento degli scarichi liquidi e solidi;
- * i diametri, i materiali, gli spessori, le saldature e le modalità di giunzione delle tubazioni;
- * la granulometria e la posizione del dreno prevista rispetto al piano di campagna;
- * il tipo di cementazione, il materiale usato e la posizione prevista rispetto al piano di campagna;
- * il tipo di filtri e la posizione prevista delle finestre drenanti.

È richiesta particolare cura nella progettazione dei lavori di isolamento delle falde attraversate: nella relazione tecnica dovranno essere riportati i disegni esemplificativi sulle tecniche di isolamento che si prevede di adottare nonché il materiale da utilizzare e le modalità della sua messa in opera.

Il progetto di massima deve inoltre contenere indicazioni sull'utilizzazione prevista e precisamente:

- * i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
 - per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla

base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;

- per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;

- per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;

- per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita ;

- per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;

* la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e i volumi massimi e medi annui espressi in metri cubi;

* la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;

* le principali caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe sommerse, di superficie, ecc.) e più precisamente il tipo di impianto di sollevamento previsto (fisso o mobile) e la potenza del motore;

* i tracciati, il materiale ed i diametri delle condotte, la presenza di serbatoi di accumulo.

Per quanto riguarda la raccolta di dati da effettuarsi durante la fase di esecuzione dell'opera devono essere previste le seguenti modalità esecutive:

* campionamento e, per pozzi che attingono da falde profonde, prove di logs geofisici in pozzo quando le tecniche di perforazione (a rotazione con distruzione di nucleo) non consentono di determinare chiaramente la stratigrafia dei terreni attraversati; i campioni di terreno dovranno essere custoditi in appositi contenitori con l'indicazione della profondità a cui il materiale è stato prelevato, fino all'avvenuto collaudo dell'opera;

* prova di pozzo a portata variabile, con almeno tre gradini di portata, sulla base della quale determinare l'equazione caratteristica del pozzo, la portata critica o eventuali situazioni di criticità, la portata specifica, le perdite di carico e l'abbassamento specifico.

Le prove di pompaggio devono essere eseguite dopo lo spurgo del pozzo che dovrà continuare fino alla chiarificazione dell'acqua estratta e in ogni caso, dopo un tempo di arresto dell'emungimento tale da consentire alla falda il raggiungimento del livello statico.

La portata utilizzata nell'esecuzione delle prove deve essere commisurata alla portata massima d'esercizio.

Qualora siano presenti idonei punti di monitoraggio del livello piezometrico, diversi dal pozzo in oggetto, potranno essere utilizzati ai fini della prova.

Nel caso in cui le prove vengano eseguite con criteri diversi da quelli sopra indicati o comunque in contrasto con le comuni prescrizioni tecniche riportate in letteratura, dovranno esserne chiaramente esplicitate le motivazioni.

Per i pozzi che prelevano acqua destinata al consumo umano o per i pozzi che comunque prelevano acque dalle falde profonde è richiesta la prova di falda a portata costante in discesa o in risalita (quest'ultima non applicabile agli acquiferi semiconfinati) sulla base della quale determinare la tipologia di acquifero captato e i principali parametri idrodinamici dello stesso (trasmissività, coefficiente di immagazzinamento, conducibilità idraulica, porosità efficace).

I parametri idrogeologici desunti dalla prova di falda sono inoltre utilizzati per determinare il cono di depressione indotto dal pompaggio alla portata massima di esercizio del pozzo, per definire le linee isocrone e individuare le aree di salvaguardia.

Il fronte di alimentazione con il quale definire le isocrone si determina simulando un regime permanente o di equilibrio oppure un regime transitorio o di non-equilibrio con un pompaggio del pozzo per almeno sette giorni alla portata massima di prelievo prevista. Al fine di poter

verificare il dimensionamento delle aree di salvaguardia devono essere riportati in relazione oltre ai parametri idrodinamici sopraelencati anche il gradiente idraulico e le direzioni di flusso della falda utilizzato per il dimensionamento delle stesse.

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 4. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttorie previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione I bis. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

Nel prospetto che segue sono riportati gli elementi minimi necessari ai fini della procedibilità dell'istanza di nuova concessione di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

- A 1. la relazione tecnico-illustrativa, comprensiva degli elaborati grafici ove richiesti;
- A 2. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti;

A. 1 Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione e al fabbisogno idrico attuale, nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee tramite pozzi.

A. 2 Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate (la profondità rispetto al piano-campagna, il numero e la posizione delle finestrate drenanti, il tipo di filtri, la posizione della cementazione, dei drenaggi, del sigillo e dei riempimenti nonché il profilo

stratigrafico) nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE IV. ALLEGATI TECNICI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DA ACQUE SORGIVE

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE

Il progetto dell'opera di captazione da sorgente per uso diverso da quello domestico deve essere redatto sulla base di un'accurata indagine idrogeologica e deve essere finalizzato ad ottenere il miglior utilizzo delle emergenze della falda con le massime garanzie a livello ambientale.

Alla domanda di concessione di derivazione da acque sorgive per uso diverso da quello domestico devono essere allegati:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
- A 4. convenzione di couso, ove richiesta
- A 5. documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Studio idrogeologico

Lo studio Idrogeologico da allegare alla domanda di concessione di derivazione delle acque sorgive descrive l'assetto idrogeologico e fornisce indicazioni sugli aspetti geologici e geomorfologici del territorio nel quale è prevista la captazione.

Tale studio idrogeologico interessa un'area avente indicativamente il raggio di almeno un chilometro dall'opera di captazione e comunque di ampiezza tale da consentire le caratterizzazioni richieste. Nel caso di più punti di emergenza le distanze sono calcolate a partire dalle sorgenti più esterne. Nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare, sono comunque prioritariamente considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

Gli elaborati cartografici sono presentati a scala adeguata ai tematismi rappresentati e riportati su stralci della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.

Lo studio Idrogeologico di una sorgente deve essere volto ad approfondire le conoscenze su:

- * l'inquadramento geologico-strutturale comprensivo della caratterizzazione della litologia superficiale;
 - * l'identificazione geografica ed idrogeologica, quest'ultima contenente almeno le seguenti informazioni:
 - la classificazione idrogeologica della sorgente (per limite di permeabilità, per soglia di permeabilità, per affioramento della superficie piezometrica);
 - la tipologia della struttura acquifera (acquifero fratturato, acquifero carsico, acquifero poroso, acquifero a permeabilità mista);
 - l'identificazione cartografica del bacino di alimentazione della sorgente;
 - la stima degli apporti meteorici che esso riceve nel tempo (dati sulle precipitazioni pertinenti l'area di alimentazione ricavati da stazioni meteorologiche esistenti sulla zona, da stazioni limitrofe o da stazioni installate appositamente);
 - le condizioni generali di infiltrazione nel sottosuolo ed il modello concettuale di circolazione idrica sotterranea verso l'emergenza;
 - uno studio particolareggiato alla scala 1:2.000 delle principali caratteristiche della zona di emergenza tramite un rilevamento geologico di dettaglio e eventuali prospezioni geofisiche e/o sondaggi geognostici esplorativi;
 - definizione del regime idrologico della sorgente (misure di portata, temperatura e chimismo per un arco di tempo il più lungo possibile);
 - la qualità di base delle acque che si intendono captare (analisi chimiche pregresse e nuove) e la valutazione dello stato chimico in base all'Allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- sulla base di questi dati si dovrà giungere alla stima del quantitativo d'acqua disponibile annualmente per lo sfruttamento e sulla qualità dell'acqua stessa;
- * la descrizione degli usi prevalenti del suolo in un intorno significativo e l'eventuale tipologia delle aree urbanizzate nello stesso intorno;

* i processi geomorfici caratteristici, gli eventuali dissesti ed i possibili fenomeni di subsidenza in atto che possono interessare l'opera di captazione, al fine di assicurare alla stessa un'efficace protezione da eventuali frane e da fenomeni di intensa erosione ed alluvioni.

Limitatamente ai prelievi ad uso potabile di acque sorgive erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse lo studio Idrogeologico è integrato dall'individuazione e localizzazione dei centri di pericolo, come definiti dall'articolo 21 del d.lgs. 152/1999 e dalla normativa regionale attuativa; l'area da indagare si configura come una porzione di cerchio di raggio non inferiore a duecento metri con centro nel punto di captazione, che si estende idrogeologicamente a monte dell'emergenza ed è delimitata verso valle dall'isoipsa passante per la captazione; anche in questo caso nella valutazione preliminare sull'estensione dell'area da investigare sono comunque considerati gli eventuali limiti idrogeologici.

A 2. Progetto dell'opera di captazione

Il progetto dell'opera di captazione deve contenere la relazione tecnica con corografia ed elaborati grafici e le specifiche tecniche.

Tale progetto deve contenere:

- * il comune e, se nota, la località in cui è ubicata l'opera di captazione;
- * la carta catastale alla scala comunque non inferiore a 1:2.000, con indicazione della particella interessata e dell'ubicazione della captazione;
- * l'estratto della sezione della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 sulla quale dovrà essere riportata l'ubicazione della captazione;
- * la quota misurata del piano-campagna dove verrà costruita l'opera di captazione (in metri s.l.m.)
- * i tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate e la durata di esercizio della captazione (continua o periodica); in particolare:
 - per l'uso potabile deve essere illustrata e giustificata la effettiva necessità quantitativa sulla base della popolazione servita e la scelta delle fonti di approvvigionamento deve risultare coerente con la pianificazione di settore;
 - per l'uso agricolo di tipo irriguo deve essere dimostrato il fabbisogno lordo delle colture agrarie in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche delle zone da irrigare, al tipo di coltura, all'estensione della superficie da irrigare rappresentata su mappa catastale o su Carta Tecnica Regionale, ai sistemi irrigui impiegati; il fabbisogno irriguo lordo e netto dovrà essere quantificato sulla base dell'apposito metodologia approvata con deliberazione della Giunta regionale;
 - per l'uso di produzione di beni e servizi devono essere specificate la natura del processo produttivo e le relative quantità d'acqua impiegata; deve essere altresì descritto il modo nel quale l'acqua viene impiegata nel processo produttivo, documentando l'utilizzo delle tecnologie che permettono di massimizzare risparmio idrico;
 - per l'uso zootecnico deve essere precisato il tipo di allevamento, il numero di capi per i quali è dimensionato l'edificio che li ospita
 - per tutti gli altri usi, deve essere documentata la congruità dei volumi di prelievo richiesti in relazione agli utilizzi previsti;
- * la portata massima che si intende derivare espressa in litri al secondo e volume medio annuo espresso in metri cubi;
- * le principali caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di captazione ed il relativo progetto in allegato;
- * l'equipaggiamento dell'opera di captazione (misuratore di portata o registratore di volume da installare nei casi previsti dalle norme vigenti).

A 3. Scheda del catasto derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 4. Convenzione di couso.

Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 5. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttorie previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione I bis. DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

Nel prospetto che segue sono riportati gli elementi minimi necessari ai fini della procedibilità dell'istanza di nuova concessione di derivazione da acque sorgive ai sensi dell'articolo 9 del regolamento:

- A 1. lo studio idrogeologico
- A 2. il progetto dell'opera di captazione
- A 3. la scheda del catasto derivazioni idriche
- A 4. convenzione di couso, ove richiesta

Sezione II. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnico-illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione di acque sorgive pertinente al tipo di variante prevista; devono essere inoltre indicate le motivazioni delle scelte operate ed evidenziato in che modo le opere esistenti si modifichino per effetto della realizzazioni degli interventi proposti.

Sezione III. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

- A 1. la relazione tecnico-illustrativa comprensiva degli elaborati grafici, ove richiesti;
- A 2. lo stato di consistenza delle opere esistenti e i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte, ove richiesti.

A 1. Relazione tecnico-illustrativa

La relazione tecnico-illustrativa deve fornire elementi in ordine all'interesse a continuare l'esercizio della captazione, al fabbisogno idrico attuale nonché evidenziare eventuali variazioni in ordine alle modalità di esercizio della captazione rispetto a quella a suo tempo autorizzata. Tale relazione dovrà contenere, ove richiesto dall'Ufficio, gli elaborati grafici redatti secondo le modalità descritte per le nuove concessioni di derivazione da acque sorgive.

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà contenere gli elaborati progettuali esecutivi delle opere di captazione a suo tempo autorizzate nonché i disegni particolareggiati delle principali opere d'arte.

PARTE V. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE SOGGETTE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

Sezione I. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI CON OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione deve essere corredato a pena di improcedibilità dalla documentazione di seguito elencata

- A 1. relazione tecnica;
- A 2. corografia;
- A 3. planimetria;
- A 4. profili longitudinali e trasversali;
- A 5. disegni particolareggiati delle principali opere d'arte;
- A 6. scheda del catasto derivazioni idriche.
- A 7. convenzione di couso, ove richiesta.
- A 8. documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Relazione tecnica

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo, la eventuale restituzione dell'acqua dopo l'uso, nonché il DMV da garantire in alveo e le relative modalità di rilascio.

Per le derivazioni ad uso agricolo è richiesta l'indicazione della superficie irrigata, delle colture e del metodo irriguo impiegato.

Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: portata massima di prelievo da ciascun punto di alimentazione dell'impianto nonché portata media complessiva, salto utile, potenza nominale media e potenza installata (...).

Nel caso in cui siano previste opere soggette alla disciplina riguardante le Norme tecniche sulle costruzioni dovrà essere prodotta anche una caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto.

In relazione alle previste opere in alveo dovranno essere allegati i calcoli di dimensionamento idraulico delle opere di presa, dei dispositivi di limitazione della portata massima derivabile, nonché dei manufatti preposti al rilascio del DMV.

Nella relazione dovrà essere specificato se le opere in progetto sono coerenti con le previsioni del piano regolatore comunale o intercomunale.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria delle opere in progetto, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua nonché il tracciato dei principali canali o condotte in progetto.

A 4. Profili longitudinali e trasversali

In presenza di sbarramenti fissi in alveo, andrà disegnato il profilo longitudinale del corso d'acqua, da cui si vuole derivare nel tratto a monte dell'opera di presa fino al punto in cui giunge il rigurgito prodotto, nello stato di piena, dalle opere di sbarramento progettato.

Sul profilo debbono essere riportate, debitamente quotate, le opere che si progetta di costruire nell'alveo o sulle sponde.

Nel caso di impianti per la produzione di energia dovrà essere prodotto il profilo longitudinale delle condotte di adduzione e restituzione in opportuna scala.

A 5. Disegni particolareggiati delle principali opere d'arte

I disegni delle principali opere d'arte in progetto devono essere rappresentati su un piano quotato in scala variabile tra 1:200 e 1:500, a seconda della natura e complessità dell'opera.

Devono essere prodotti i disegni particolareggiati dei dispositivi previsti per il rilascio del DMV e per la limitazione delle portate in ingresso nella derivazione.

A 6. Scheda del catasto delle derivazioni idriche

Il proponente deve allegare all'istanza di concessione la scheda del catasto delle derivazioni idriche, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 7. Convenzione di couso

Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 8. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare all'istanza copia delle ricevute attestanti il versamento dell'acconto relativo alle spese istruttoria previste in relazione alla tipologia di istanza.

Sezione II. NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

Il progetto di derivazione – ad esclusione dell'uso domestico delle acque superficiali - deve essere corredato a pena di improcedibilità dalla documentazione di seguito elencata.

A 1. relazione illustrativa;

A 2. corografia;

A 3. planimetria;

A 4. scheda del catasto derivazioni idriche.

A 5. convenzione di couso, ove richiesta.

A 6. attestazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve illustrare l'uso dell'acqua, i quantitativi necessari e le modalità con cui avviene il prelievo, la eventuale restituzione dell'acqua dopo l'uso e il rilascio del DMV.

Per le derivazioni ad uso agricolo è richiesta l'indicazione della superficie irrigata, delle colture e del metodo irriguo impiegato.

Per le derivazioni ad uso energetico devono essere indicati: salti utili, potenza nominale media, potenza installata.

A 2. Corografia

La corografia, in scala idonea, deve riportare le opere in progetto e permettere il sicuro riferimento della derivazione a località note adiacenti.

A 3. Planimetria

La planimetria, eseguita sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, deve evidenziare i punti di presa e di eventuale restituzione dell'acqua.

A 4. Scheda del catasto derivazioni idriche

All'istanza di concessione deve essere allegata la scheda del catasto derivazioni, preferibilmente su supporto informatico, utilizzando il formato standard stabilito dall'Amministrazione regionale.

A 5. Convenzione di couso.

Ove richiesta si applicano le medesime disposizioni illustrate al punto A 11 degli allegati alla istanza di concessione.

A 6. Documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

Il proponente deve allegare alla documentazione copia delle ricevute di versamento dell'acconto per le spese d'istruttoria previste in relazione alla tipologia di domanda.

Sezione III – PRELIEVI DI ACQUE SOTTERRANEE PER ALIMENTAZIONE DI IMPIANTI GEOTERMICI A CIRCUITO APERTO CON PORTATA MASSIMA FINO A 20 L/S.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti documenti:

1) relazione tecnica generale riportante:

a) la localizzazione dell'impianto (Comune via - nr civico – CAP Foglio di mappa Particella catastale)

b) le caratteristiche generali dell'impianto con indicato:

- Portata massima istantanea richiesta in l/s
- Volume medio annuo richiesto in m³
- Temperatura media annua di prelievo in °C
- Portata massima istantanea reimpressa in l/s
- Volume medio annuo reimmesse in m³
- Temperatura media di reimmissione ciclo estivo in °C
- Temperatura media di reimmissione ciclo invernale in °C
- Potenza termica utile dell'impianto in kW
- Potenza frigorifera utile dell'impianto in kW
- Volumetria edificio in mc
- Superficie edificio in mq
- Destinazione d'uso edificio (residenziale, commerciale, industriale)
- Periodo utilizzo impianto ciclo estivo (ore di funzionamento)
- Periodo utilizzo impianto ciclo invernale (ore di funzionamento)
- Fabbisogno per l'acqua sanitaria calcolato in kWh
- Fabbisogno raffrescamento estivo calcolato in kWh
- Fabbisogno riscaldamento invernale calcolato in kWh

c) le caratteristiche del prelievo:

- Nr. di pozzi di prelievo
- Profondità e diametro dei pozzi di prelievo
- Profondità dei tratti finestrati dei pozzi di prelievo
- il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare;
- la tipologia della pompa e la sua curva caratteristica con indicazione del punto di funzionamento;

d) le caratteristiche della reimmissione:

- Nr. di pozzi di restituzione
- Profondità dei pozzi di restituzione
- Profondità dei tratti finestrati dei pozzi di restituzione
- il metodo di trivellazione previsto, con l'eventuale tipo di fluido da utilizzare.

2) uno schema con l'ubicazione del/dei punto/i di prelievo e di restituzione e degli eventuali piezometri di monitoraggio su base catastale aggiornata in scala non inferiore a 1:2.000, con l'indicazione del nord geografico;

3) lo stralcio cartografico della base dell'acquifero su supporto cartografico della CTR a scala 1:10.000 con l'esatta ubicazione del pozzo di prelievo e del pozzo di reimmissione in falda sulla cartografia regionale identificativa della base dell'acquifero superficiale con l'ubicazione dell'impianto comprensivo di una tabella con indicate le coordinate UTM-WGS84 del/dei punto/i di prelievo e di restituzione e degli eventuali piezometri di monitoraggio;

4) scheda del catasto derivazioni idriche;

5) la documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie.

A fine lavori il tecnico abilitato deve trasmettere l'attestazione che il pozzo preleva acqua dalla falda ad esso dedicata, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del presente regolamento.

Sezione IV - NUOVA CONCESSIONE PER DERIVAZIONI AD ESCLUSIVO USO DOMESTICO SENZA OPERE FISSE IN ALVEO E SULLE SPONDE

La domanda di derivazione a pena di improcedibilità deve esplicitare gli effettivi utilizzi e finalità per i quali si intende prelevare la risorsa idrica e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- corografia della località con indicazione del punto di presa e del luogo di utilizzo dell'acqua;
- scheda del catasto derivazioni idriche completa delle portate e del volume annuo richiesti;
- documentazione del versamento dell'acconto delle spese istruttorie

Sezione V. VARIANTE ALLA CONCESSIONE

Alle domande di variante sostanziale deve essere allegata la documentazione prescritta per le nuove concessioni di derivazione soggette a procedura semplificata. In questo caso gli elaborati grafici e la relazione tecnica o illustrativa devono, inoltre, documentare tanto l'esistente quanto le opere che si intendono realizzare, mettendo in evidenza anche le eventuali opere che si prevede di dismettere.

Alle domande di variante non sostanziale deve essere allegata una relazione tecnica per quanto concerne le componenti che si intendono modificare rispetto alla concessione originaria.

In caso di dismissione di opere deve altresì essere allegato il progetto di ripristino dello stato dei luoghi.

Sezione VI. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Alle domande di rinnovo deve essere allegata a pena di improcedibilità la seguente documentazione:

- A 1. relazione illustrativa;
- A 2. stato di consistenza delle opere esistenti, ove richiesto.

A 1. Relazione illustrativa

La relazione deve fornire elementi in ordine all'interesse dell'istante a continuare l'esercizio della derivazione, al fabbisogno idrico attuale, da documentare secondo le modalità previste per le nuove derivazioni .

A 2. Stato di consistenza

Lo stato di consistenza, ove richiesto dall'Ufficio, dovrà essere prodotto entro i termini prescritti e contenere gli elaborati grafici di seguito indicati e redatti secondo le modalità descritte a proposito di nuove derivazioni:

- * corografia;
- * planimetria;
- * profili longitudinali e trasversali (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)
- * disegni particolareggiati delle principali opere d'arte (nel caso di opere in alveo e sulle sponde)

PARTE VI. ALLEGATI TECNICI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO PLURIMO DELLE ACQUE

Il progetto delle opere e' costituito a pena di improcedibilità da:

1. una relazione tecnica in cui sono giustificate le scelte progettuali operate in relazione agli obiettivi e alle componenti ambientali interessate e fornita una dimostrazione circa la possibilita' di costruire le opere stesse considerando sia la natura dei terreni sia l'accessibilita' dei luoghi. In detta relazione sono illustrate le caratteristiche geologiche e geotecniche dei luoghi interessati dalle opere in progetto; nella relazione devono essere specificati:
 - la portata massima e media da destinare al nuovo uso che si chiede di introdurre;
 - nel caso di impianto finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, il salto utile che si vuole utilizzare, la potenza nominale media, l'energia producibile su base annua, la variazione nel tempo delle portate utilizzate nonche' la destinazione finale dell'energia prodotta, indicando l'eventuale parziale o totale autoconsumo e/o la parziale/totale cessione alla rete;
2. una corografia in scala 1:10.000, sulla quale sono ubicate le opere di presa, uso e restituzione della derivazione irrigua originaria, utilizzando allo scopo la Carta Tecnica Regionale;
3. un piano topografico contenente l'indicazione delle opere che si intendono eseguire in scala 1:1.000;
4. i disegni particolareggiati e quotati in scala 1:200 (piante, sezioni e profili) delle opere da realizzarsi, in numero adeguato a illustrarne le caratteristiche e la consistenza.

Allegato B
Spese di istruttoria

(Art. 8, comma 1 e art. 20, comma 2)

Le spese di istruttoria e di pubblicazione degli atti sono a carico dell'istante.

Gli importi delle spese di istruttoria rappresentano un parziale ristoro dei complessivi oneri sostenuti dall'autorità concedente per l'esame e la valutazione delle istanze, nonché per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Le predette spese sono rapportate al carico di lavoro presunto quantificato in funzione della complessità e durata dell'iter istruttorio ed alla tipologia di uso dell'acqua.

Nel definire le spese di istruttoria devono essere presi in considerazione i seguenti fattori:

- B 1. la tipologia e complessità delle opere in progetto;
- B 2. la complessità e la durata del procedimento;
- B 3. la tipologia di acquifero interessato dal prelievo;
- B 4. la tipologia di uso dell'acqua.

B 1. Rilevanza del prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi di portata massima superiori a 5.000 litri al secondo;
- * prelievi di portata massima eccedente i 1.000 litri al secondo, fino al limite della classe superiore;
- * prelievi di portata massima eccedente i 100 l/s, fino al limite della classe superiore;
- * prelievi di portata massima inferiore o uguale a 100 litri al secondo.

Nel caso di prelievi da acque sotterranee le soglie sono ridotte a un decimo del valore innanzi indicato.

B 2. Complessità e durata del procedimento

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * nuove concessioni e varianti sostanziali;
- prelievi sottoposti alla fase di valutazione prevista della legge regionale 40/1998;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria per i quali sono richiesti gli approfondimenti sulle componenti ambientali interessate dalla derivazione;
- prelievi sottoposti alla procedura ordinaria;
- prelievi sottoposti alla procedura semplificata;
- * varianti non sostanziali e di rinnovi.

B 3. Tipologia di acquifero interessato dal prelievo

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * prelievi dalla falda profonda;
- * prelievi dalla falda freatica;
- * prelievi da corpo idrico superficiale o da sorgenti;

B 4. Tipologia di uso dell'acqua

In merito si distinguono in ordine decrescente di rilevanza le seguenti categorie:

- * uso per produzione di beni e servizi;
- * uso energetico;
- * uso potabile;
- * uso agricolo;
- * altri usi.

Le spese di istruttoria sono quantificate dall'autorità concedente tenendo conto delle predette categorie e comunque non eccedenti i 1.500 euro

Nel caso di derivazioni soggette alla procedura semplificata, nonché in presenza di un procedimento attivato ai sensi dell'art. 27 bis e dell'articolo 35, le spese istruttorie non potranno eccedere i 100 euro.

All'atto della presentazione dell'istanza il richiedente documenta l'avvenuto versamento della quota di acconto stabilita dalla provincia in relazione ai criteri contenuti nel presente allegato.

Allegato D. Disciplinare tipo (Art. 20, comma 5)

PARTE I. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI, DI SORGENTE, DI FONTANILI O DI TRINCEE DRENANTI

N. di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da ¹..... in comune di ², ad uso ³ richiesta da ⁴ CF/Partita IVA..... con istanza in data

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua da derivare dal ⁵..... in sponda⁶..... in località..... in Comune di codice univoco, è fissata in misura non superiore a litri al secondo (..... in lettere) nel periodo compreso tra il e il, ridotto al/s dal al, ecc, per una portata media di litri al secondo (..... in lettere), cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere). ⁷

(da utilizzare nel caso di più captazioni)

La quantità d'acqua complessiva di acqua concessa è fissata in misura non superiore a litri al secondo (... in lettere), per una portata media di litri al secondo (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi (..... in lettere) e litri al secondo medi (..... in lettere) cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di metri cubi (..... in lettere), dal ⁵..... in Comune di codice univoco

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di prelievo)

Le portate come sopra definite rappresentano l'effettivo fabbisogno idrico lordo, quantificato ai sensi delle norme vigenti; le stesse potranno essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua che migliorino significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua. *(da richiamare solo nel caso di uso irriguo consortile in assenza del catasti consortili informatizzati)*

¹ nel caso di più punti di prelievo elencare tutti i corpi idrici interessati

² in presenza di più punti di prelievo elencare tutti i Comuni interessati

³ elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione

⁴ inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

⁵ tipo di corpo idrico e relativa denominazione dedotta dalla Carta Tecnica Regionale

⁶ da indicare nel caso di prelievo da corso d'acqua naturale

⁷ da non indicare in caso di uso idroelettrico

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso ⁸

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ettari di terreno localizzati nel/nei comune/i di

(evidenziare eventuali usi plurimi dell'acqua)

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo;
(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione) ⁹

Art. 4 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di presa dell'acqua dal torrente/fiume/canale/lago/ecc.
consisteranno in
..... ¹⁰

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto in data, firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili dall'Autorità concedente.

Art. 5 – PARAMETRI IN BASE AI QUALI È STABILITO IL CANONE

(nel caso di uso energetico) Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori sarà di metri In conseguenza la potenza nominale media annua in base alla quale è stabilito il canone sarà pari aKW.

(in presenza di usi diversi dall'energetico) La portata media in base alla quale è stabilito il canone sarà pari a litri al secondo. *(eccezionalmente potrà essere indicata la superficie irrigua in sostituzione della portata media)*

Art. 6 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA DERIVATA

Affinché non entri nella derivazione, sin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore della concessa, il concessionario dovrà costruire e mantenere in perfetta efficienza le seguenti opere:

Il concessionario dovrà a sua cura e spese installare e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite. *(nel caso in cui l'obbligo non sia imposto all'atto del rilascio della concessione)* In qualunque momento L'Autorità concedente potrà chiedere l'installazione di misuratori a cura e spese del concessionario.

Art. 7 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE

Il canale di carico/la condotta di adduzione, della lunghezza di metri (..... in lettere), sezione/diametro in*(specificare il materiale)*, sarà realizzato

⁸ indicare l'uso effettivo dell'acqua

⁹ ad esempio per specificare il periodo di tempo durante il quale il prelievo di acqua è finalizzato al solo fine di mantenere invasata la rete primaria

¹⁰ descrivere le opere

in conformità al progetto di cui all'articolo 4 adottando tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'Autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i frammenti delle sponde.

(Nel caso di uso irriguo dovrà essere descritto il canale principale e i canali principali e secondari di irrigazione evidenziando tipologia e localizzazione di eventuali sfioratori e dei punti di restituzioni dell'acqua ai corpi idrici naturali).

(nel caso di uso idroelettrico) Le manovre di svaso della capacità di accumulo a monte della presa o del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare improvvisi cambiamenti del regime idraulico del corso d'acqua.

Art. 8 - LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO

La restituzione/scarico nel fiume/torrente/canale/ecc. è prevista in località, del Comune di, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse del regime idraulico, della tutela ambientale, della sicurezza pubblica, dell'irrigazione, della navigazione, della fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionari per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

(da inserire in presenza di rinnovi e revisioni contestuali di derivazioni irrigue per asta fluviale). Considerato che il (fiume/torrente), come documentato dal Piano di Tutela delle acque, è caratterizzato da criticità quantitative di tipo (alta, medio-alta, media), allo scopo di assicurare un equo riparto delle risorse disponibili tra i diversi utilizzatori nei periodi di magra estiva, l'esercizio della derivazione dovrà essere rimodulato *(illustrare in base alle peculiarità del singolo caso).*

Nelle more di un accordo tra gli utenti del (fiume/torrente) che definisca uno specifico protocollo operativo per la gestione del prelievo in condizioni di magra estiva, in via sperimentale si attua un riparto provvisorio tra gli utenti legittimi dell'asta fluviale della portata effettivamente disponibile in alveo registrata all'idrometro di riferimento installato in località in comune di, al netto del DMV, tale da bilanciare contestualmente le necessità irrigue ed ambientali. Il controllo del rispetto delle disposizioni di regolazione dei prelievi potrà essere effettuato anche per mezzo di misure in tempo reale delle portate derivate.

La riduzione delle portate concesse verrà attuata in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, secondo gradini decrescenti pari al ...% del fabbisogno lordo massimo complessivo da determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nell'annata agraria in corso forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati.

Le riduzioni di prelievo saranno applicate senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario. L'Amministrazione si riserva di sospendere o modificare, in qualunque momento, l'applicazione di detto riparto, ove constatati che le riduzioni imposte agli utenti di monte non si traducano in un adeguato incremento di dotazione per quelle di valle.

In assenza di accordo tra le parti, al termine del periodo sperimentale l'Autorità concedente notificherà agli utenti irrigui dell'asta fluviale la regola operativa di riparto definitiva, che costituirà modifica automatica del presente disciplinare di concessione.

Entro novanta giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il

concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente

Art. 10 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa dal la portata istantanea minima di *(esplicitare le modalità di modulazione quando richiesta)*

L'applicazione della modulazione in relazione alle portate istantanee in arrivo alla presa comporta l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di indicare le modalità con le quali saranno resi disponibili all'Autorità concedente i risultati delle rilevazioni.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCI DEL MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il concessionario, entro e comunque prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, dovrà installare, e successivamente gestire, idonei dispositivi di controllo e rilevazione in continuo delle portate rilasciate, i cui dati dovranno essere resi disponibili per gli opportuni riscontri.

(In alternativa, ove l'Autorità concedente non ritenga di imporre tale obbligo, il concessionario dovrà installare e rendere funzionanti i manufatti fissi o regolabili descritti nel progetto in data, in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.)

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al minimo deflusso vitale e, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA ¹¹

(solo in caso di traversa con ingombro totale dell'alveo) Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso (...) Minimo Vitale o parte di esso. Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto redatto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Tali opere dovranno essere attuate in conformità al progetto di cui all'articolo 4.

¹¹ nel caso di sbarramenti che interrompono la continuità della corrente

Art. 13 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume/torrente/canale/lago/ecc. in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (*a titolo puramente esemplificativo: preservazione / ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.*) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

Art. 14 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 15 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

- a) presentare all' Autorità concedente il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro mesi dalla data del provvedimento di concessione;
- b) iniziare i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a), dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;
- c) condurre a termine i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a);

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 18.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all' Autorità concedente cui dovrà essere tempestivamente comunicato anche l'avvio dell'esercizio della derivazione.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omissi i termini di inizio e fine dei lavori).

Art. 16 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario invierà all' Autorità concedente, la seguente documentazione sottoscritta da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità al progetto approvato di tutte le opere eseguite; tale dichiarazione dovrà contenere le caratteristiche definitive della derivazione e degli apparecchi di misura;
- b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

Entro mesi dalla data di invio del certificato di collaudo, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omissa nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 17 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione.

(Nel caso di concessione in sanatoria la decorrenza dovrà essere fissata dal giorno in cui ebbe inizio l'effettiva utilizzazione)

(in caso di utilizzo ulteriore di acque già concesse ad altro soggetto) La concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione principale dal fiume/torrente in Comune di, rilasciata con provvedimento in data n.....

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

(Nel caso di derivazione ad uso energetico con una potenza nominale media superiore a 3.000 chiloWatt i precedenti commi del presente articolo sono sostituiti dal seguente:

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia il nuovo gestore è individuato mediante gara ad evidenza pubblica.

Art. 18 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dall'Amministrazione competente.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Detto canone potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d'acqua effettivamente captata (o della potenza nominale) risultanti dal certificato medesimo.

Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

- a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;
- b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per conguaglio delle spese di procedimento;
- d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al....., corrispondenti a euro (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro per....., come da quietanza n. in data, (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria).

Art. 20 - SOVRACANONE BACINO IMBRIFERO MONTANO

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)

La derivazione oggetto della presente concessione prevede opere di presa ¹² situate in un comune compreso nel bacino imbrifero montano, delimitato con il decreto ministeriale. n..... del

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere a chi di diritto il sovracanone annuo pari a euro (..... in lettere) relativo al periodo- 31 dicembre in ragione di euro..... per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno detto sovracanone sarà di euro (..... in lettere).

Art. 21 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEGLI ENTI RIVIERASCHI

(Articolo da inserire solo nel caso di derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 chiloWatt)

Sono rivieraschi della derivazione oggetto della presente concessione, le Province di; e i Comuni di;;

Pertanto, il concessionario è tenuto a corrispondere agli enti rivieraschi secondo le quote ad essi spettanti, che saranno definite con provvedimento dell'Amministrazione provinciale di, il sovracanone annuo pari a euro (..... in lettere) relativo al periodo- 31 dicembre in ragione di euro per chiloWatt di potenza nominale, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale.

Successivamente, il sovracanone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

¹² Idem come al punto 23

Relativamente all'anno detto sovracanonone sarà di euro..... (..... in lettere).

Art. 22 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di , Via , n.

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà (...) essere eletto nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 24 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti)

La concessione oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a:;;;

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

PARTE II. DISCIPLINARE TIPO PER DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE ESTRATTE MEDIANTE POZZO

N. di repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua da ¹³ ubicato/i nel Comune di ¹⁴, ad uso ¹⁵ richiesta da ¹⁶ CF/Partita IVA..... con istanza in data

Art. 1 - QUANTITÀ DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

(da utilizzare nel caso di captazione singola)

La quantità d'acqua concessa, derivabile dal pozzo ubicato in località in Comune di, codice univoco, Foglio n.- mappale n. del Comune di alla quota s.l.m. di m Coordinate UTM (WGS84) X Y..... è fissata in litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere).

(da utilizzare nel caso di un numero di captazioni superiore all'unità)

La quantità complessiva d'acqua concessa è fissata in litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere).

Il prelievo sarà così ripartito:

a) litri al secondo massimi (..... in lettere) e in litri al secondo medi (..... in lettere), cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi (..... in lettere), derivabili dal pozzo denominato ubicato in località in Comune di, codice univoco, Foglio n.- mappale n. del Comune di alla quota s.l.m. di m Coordinate UTM (WGS84) X Y..... è fissata in dal pozzo ubicato in Comune di, codice univoco

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione)

Art. 2 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per un solo uso dell'acqua)

L'acqua derivata è utilizzata per uso ¹⁷

(da utilizzare per l'uso agricolo di tipo irriguo)

L'acqua derivata è utilizzata per irrigare ettari di terreno.

(da utilizzare nel caso di concessione rilasciata per usi plurimi dell'acqua)

Dell'acqua complessivamente derivata:

¹³ nel caso di più punti di captazione indicare il numero di pozzi

¹⁴ in presenza di più punti di captazione ubicati in Comuni diversi elencare tutti i Comuni interessati

¹⁵ elencare tutti gli usi che formano oggetto della concessione

¹⁶ inserire cognome e nome nel caso di persone fisiche e ragione sociale nel caso di persone giuridiche

¹⁷ indicare l'uso effettivo dell'acqua

..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso
.....;
..... (..... in lettere) litri al secondo medi annui sono destinati all'uso
.....¹⁸

Art. 3 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO È CONSENTITO

La derivazione sarà esercitata nel seguente periodo

(indicare eventuali ulteriori limiti e condizioni temporali di esercizio della derivazione)

Art. 4 - MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri (..... in lettere), captante la falda *(indicare se superficiale o profonda)* costituito da una colonna di diametro pari a ¹⁹ millimetri, dotata di n. filtri del tipo compresi rispettivamente tra ²⁰ - metri e cementazione con ²¹ realizzata tra - metri, dotato di pompa ²²

La testa del pozzo è collocata a metri..... (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.

(In caso di un numero di pozzi superiore all'unità)

L'opera di captazione dell'acqua, realizzata in conformità al progetto in data firmato da e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in n. pozzi, aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

pozzo n. - codice univoco - di profondità pari a metri (..... in lettere), costituito da una colonna di diametro pari a millimetri, dotata di n. filtri del tipo compresi rispettivamente tra - metri e cementazione con realizzata tra - metri, dotato di pompa La testa del pozzo è collocata a metri (..... in lettere) al di sopra del piano di campagna.

(da ripetere tante volte quanti sono i punti di captazione).

Art. 5 - MISURAZIONE DEL VOLUME DERIVATO

(Per i soggetti obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati) ²³

Ai sensi di legge, il concessionario dovrà installare entro il gli strumenti di misura dei volumi prelevati descritti nel progetto di cui all'articolo 4, opportunamente sigillati e posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(Per i soggetti non obbligati all'atto del rilascio della concessione ad installare idonei dispositivi di misura dei volumi derivati)

Ai sensi della normativa nazionale e regionale, il concessionario dovrà a sua cura e spese

¹⁸ da ripetere con riferimento a ciascuno degli usi in oggetto della concessione

¹⁹ nel caso di diametro variabile con la profondità dal piano-campagna, indicare i valori massimi e minimi

²⁰ riportare gli intervalli di profondità in cui sono ubicati i filtri rispetto al piano di campagna; da ripetere tante volte quanti sono i filtri stessi

²¹ materiale utilizzato per la cementazione

²² descrivere le caratteristiche tecniche della pompa e la relativa potenza

²³ captazione di acque sotterranee ad uso potabile e di produzione di beni e servizi

installare, su prescrizione dell'Autorità concedente, e mantenere in regolare stato di esercizio idonei dispositivi di misura dei volumi derivati. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi all'Autorità concedente secondo tempi e modalità da questa definite.

(A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61, Allegato B), n. 3, dovranno essere specificate le modalità per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di misura dei volumi derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente)

Art. 6 - LUOGO DI SCARICO O RESTITUZIONE DELLE ACQUE

Dopo l'uso le acque sono convogliate nel ²⁴..... in località, Comune di, secondo le modalità risultanti dal progetto di cui all'articolo 4, fatte salve le varianti che verranno proposte col progetto esecutivo e che saranno riconosciute ammissibili.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA DERIVAZIONE

(Dovranno essere indicate tutte le condizioni, variabili da caso a caso, ritenute necessarie dall'Autorità concedente, comprese tutte le specifiche cautele, gli obblighi e le garanzie la cui necessità sia emersa nel corso dell'istruttoria nell'interesse della tutela ambientale, della sicurezza e incolumità pubblica e dell'igiene. In particolare andranno qui indicate le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurino scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sia le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia).

Art. 8 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 14.

Art. 9 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Art. 10 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DELLE OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dalla data del provvedimento di concessione, dando preavviso all'Ufficio del giorno fissato per l'inizio;

²⁴ indicare il corpo idrico recettore

b) condurre a termine i lavori entro mesi dalla data di cui alla lettera a).

L'eventuale proroga di qualcuno dei termini come sopra prefissati non comporta proroga della data di decorrenza del pagamento del canone, che sarà in ogni caso dovuto a partire dalla data indicata dal successivo articolo 13.

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

(Qualora si tratti di concessione in sanatoria andranno ovviamente omissi i termini di inizio e fine dei lavori)

Art. 11 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

(da utilizzare nel caso in cui siano previste opere accessorie al pozzo)

Ultimati i lavori, il concessionario entro i successivi trenta giorni, invia all'ufficio, sottoscritta da professionisti abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

Entro mesi dalla data di invio della dichiarazione giurata di cui sopra, il concessionario dovrà, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare l'acqua concessa.

(L'intero articolo andrà omissso nel caso di concessione in sanatoria)

Art. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, la concessione potrà essere rinnovata, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario le opere della derivazione e i luoghi ripristinati, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità concedente.

Art. 13 - CANONE

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte la prima annualità di canone entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento.

Per le annualità successive il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 14 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

a) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

- b) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per le spese di sorveglianza e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
- c) il versamento a favore dell'autorità concedente della somma di euro (..... in lettere), come da quietanza n. in data, per conguaglio delle spese di procedimento;
- d) il pagamento dei canoni dovuti a partire dal..... e sino al, corrispondenti a euro (..... in lettere) per ciascun anno o sua frazione, importo calcolato nella misura di euro per....., come da quietanza n. in data (la presente clausola andrà inserita solo nell'ipotesi in cui la concessione venga accordata in via di sanatoria)

Art. 15 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Comune di, Via, n.

(tale domicilio, da indicarsi ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, dovrà trovarsi nel Comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua)

Art. 17 - CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

(L'articolo andrà inserito solo nel caso di concessione assentita a due o più soggetti).

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è accordata in solido a:;;;

Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata a proseguire i lavori e ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi.

Firma autentica del concessionario

(luogo e data)

Allegato E. Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo (Art. 33, commi 1 e 3)

I. DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE O DA SORGENTE

Fatto salvo quanto previsto dell'articolo 33, comma 6 del presente regolamento, alla cessazione dell'utenza il titolare della derivazione è tenuto a presentare, entro il termine assegnato dall'autorità concedente, il progetto per la rimozione delle opere ed il ripristino dei luoghi a propria cura e spese.

Il progetto si intende approvato se l'autorità concedente non formula osservazioni entro i sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione statale disponga l'acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, il concessionario dovrà effettuare le manutenzioni utili a garantire che le opere siano consegnate in buono stato di conservazione.

Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino ovvero fino alla consegna delle stesse all'Amministrazione statale.

La restituzione della cauzione è subordinata all'accertamento dell'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte dall'autorità concedente.

II. DERIVAZIONI DA ACQUE SOTTERRANE TRAMITE POZZI

I titolari di pozzi che non chiedano di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33, comma 4 del presente regolamento, sono tenuti agli adempimenti di seguito descritti, da realizzarsi a loro cura e spese nei tempi e nei modi stabiliti dall'autorità concedente nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalle linee guida definite dalla Struttura regionale competente.

E 1. Pozzi che non consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Il titolare del pozzo deve provvedere alla rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché alla chiusura permanente dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, secondo quanto indicato dalle linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi.

Motivatamente l'autorità concedente può richiedere la sigillatura definitiva dell'opera o il ricondizionamento secondo le modalità di cui al successivo punto E 2.

E 2. Pozzi che consentono la miscelazione delle acque della falda freatica con quella delle sottostanti falde profonde

Obiettivo dell'intervento è la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "profonde", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo. La chiusura del pozzo (.....) è realizzata sulla base di un progetto per la messa in sicurezza delle falde con le modalità indicate dalle linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi.

Il progetto, redatto da professionista abilitato, deve contenere:

- la successione litostratigrafica di riferimento;
- lo schema di completamento attuale del pozzo;
- la descrizione delle operazioni di preparazione del pozzo all'intervento, con indicazione delle quote di sfondamento della tubazione di rivestimento del pozzo;
- il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria;
- le modalità di iniezione;
- le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.

In mancanza di dati in ordine alla successione litostratigrafica e alle caratteristiche tecnico-costruttive attuali dell'opera di captazione, il progetto dovrà ipotizzare la situazione più sfavorevole ovvero che sussistano rischi di miscelazione tra le acque della falda freatica con quelle delle falde profonde dovuti alla possibile finestratura sui diversi orizzonti nonché alla mancanza di una corretta cementazione e quindi procedere conseguentemente alla predisposizione del progetto di messa in sicurezza della falda ai sensi di quanto di seguito

indicato.

La boiaccia deve essere iniettata esclusivamente dal fondo a risalire, nonché dall'interno della tubazione di rivestimento senza soluzione di continuità. L'operazione dovrà essere immediatamente completata con la messa in pressione. Qualora venissero utilizzate modalità di abbandono e messa in sicurezza delle falde diverse da quelle tradizionali impieganti boiacche cementizie, tale scelta progettuale dovrà essere dettagliatamente descritta sul piano tecnico e comunque dovrà fornire adeguate garanzie di riuscita dell'intervento attestata dal professionista incaricato.

Eseguiti i lavori di chiusura del pozzo, il professionista incaricato redige una relazione finale contenente:

- la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
- l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
- le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali;
- l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
- la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.